



CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE

DIRECT LINE INSURANCE S.p.A.



direct line

PROVA MILANO

Il giorno 18 Giugno 2008 in Milano

Tra

Direct Line Insurance S.p.A., con sede in Milano alla Piazza Monte Titano n. 10, in persona del Direttore delle Risorse Umane Dott. Riccardo Benini, assistito dalle Dott.sse Lia Antonucci e Anna Reina (di seguito "Direct Line")

e

FIBA CISL: per la Segreteria Provinciale Umberto Bognani, per le RSA le sig.re Dasy Papi, Patrizia Pierri e Ilaria Salvi e il Dott. Giovanni Milano;

e

F.N.A.: per la Segreteria Provinciale il sig. Roberto Lavoratorini, per le RSA i sigg. Stefano Buldrini, Mauro Carretta e Davide Dehò;

nonché

FISAC CGIL: per la Segreteria Provinciale il sig. Marco Mastrangelo, per le RSA le sigg.re Simona Barbiani, Samira Giulitti, Rosanna Mancini, Giulia Messina e il sig. Danilo Tavecchio;

* * *

è stata raggiunta la seguente ipotesi di intesa per il Contratto Integrativo Aziendale.

Rosale Antonucci
Anna Reina
Riccardo Benini

Signore Bertini
Giulia Messina
Roberto Lavoratorini
Samira Giulitti
Francesca Libero
Patrizia Pierri
Stefano Buldrini
Mauro Carretta
Davide Dehò
Danilo Tavecchio
Simona Barbiani
Dasy Papi

INDICE

PREMESSA	pag. 5
Art.1 SFERA DI APPLICAZIONE	pag. 6
Art.1.2 Salvaguardia dell'occupazione	
Art.2 DIRITTO D'INFORMAZIONE	pag. 6
Art.3 FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE	pag. 6
Art.4 LE TUTELE	pag. 7
Art.4.1 Tutela della Privacy	
Art.4.2 Funzioni automatic call distributor (ACD)	
Art.4.3 Funzione dei sistemi informativi aziendali	
Art.4.4 Tutela e agibilità sindacale	
Art.4.5 Tutela della salute	
Art.4.6 Mobbing lavorativo	
Art.5 ORARIO DI LAVORO	pag. 11
Art.5.1 Norme di applicazione e modifica dell'orario di lavoro	
Art.5.2 Rilevazione orario di entrata e di uscita	
Art.5.3 PERSONALE SOGGETTO A ORARIO ASSICURATIVO, NON SOGGETTO A TURNI	
Art.5.3.1 Orario di lavoro	
Art.5.3.2 Flex Time	
Art.5.3.3 Lavoro straordinario	
Art.5.3.4 Banca ore	
Art.5.4 PERSONALE SOGGETTO A TURNI	
Art.5.4.1 Norme generali	
Art.5.4.2 IT: Lavoratori su turni	
Art.5.4.3 Indennità di turno	
Art.5.5 Reperibilità	
Art.5.6 Clausole di elasticità	
Art.5.7 Tolleranza ritardi	
Art.6 INDENNITA' CUFFIA	pag. 15
Art.7 PERMESSI	pag. 15
Art.7.1 Permessi retribuiti	
Art.7.2 Permessi non retribuiti	
Art.8 LAVORATORI STUDENTI	pag. 17
Art.8.1 Permessi studio	
Art.8.2 Permessi esame	
Art.8.3 Permessi test ammissione università	
Art.8.4 Concorso spese universitarie	
Art.8.5 Premio laurea e laurea breve	
Art.8.6 Premio di maturità	
Art.9 ASPETTATIVE	pag. 19

58
Giacca
Mauro Domenico Conette Daniele Pica e Benini
Toussaint Giacchetti
3


Anna Berna
Giacca Mossone

Roberto Antonucci

Mauro Domenico Conette
Daniele Pica e Benini
Toussaint Giacchetti

Art.10 FERIE	pag. 19
Art.10.1 Ex festività	
Art.10.2 Festività	
Art.11 RIEPILOGO SITUAZIONE PREGRESSA DEL LAVORATORE	pag. 20
Art.12 RIMBORSO SPESE	pag. 20
Art.12.1 Missioni per i dipendenti	
Art.12.2 Anticipo cassa	
Art.13 ASSISTENZA SANITARIA	pag. 21
Art.14 POLIZZA INFORTUNI	pag. 23
Art.15 PREVIDENZA	pag. 23
Art.16 PREMIO AZIENDALE DI PRODUTTIVITA'	pag. 23
Art.17 AGEVOLAZIONI	pag. 26
Art.17.1 Ticket Restaurant	
Art.17.2 Sconti polizze varie stipulate dai dipendenti	
Art.17.3 Mutui, conti correnti e prestiti	
Art.17.4 Abbonamento annuale ai mezzi pubblici	
Art.17.5 Asilo nido	
Art.17.6 Anticipo T.F.R.	
Art.18 ROTAZIONE DELLE MANSIONI	pag. 27
Art.19 ASSUNZIONI	pag. 27
Art.20 INTERPRETE PER DIPENDENTI AUDIOLESI	pag. 28
Art.21 DECORRENZA E SCADENZA	pag. 28
DISPOSIZIONI FINALI	pag. 28
ALLEGATI	
Allegato N°1 "Griglia orari dei turni"	
Allegato N°2 "Legenda turni personale call center"	
Allegato N°3 "Griglia orari dei turni Information Technology"	
Allegato N°4 "Assistenza sanitaria e polizza infortuni"	
Allegato N° 5 " Accordo schema provvigionale anno 2008- 2009 – 2010"	
Allegato N°6: Dichiarazione dell'Azienda in tema di lavoro straordinario	
Allegato N°7: Dichiarazione delle OO.SS.	

Anna Messine



Mario Lucrezio Conette
Daniela

SB
Rosalia Antonia
Giulietta
Francesca
Anna Maria
Flavia
Diana

Rosalia Antonucci A-e Rina Pissodferri

CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE DIRECT LINE INSURANCE S.p.A.

PREMESSA

Il presente Contratto Integrativo Aziendale costituisce contrattazione di secondo livello, di carattere integrativo rispetto alle previsioni del C.C.N.L. per il personale non dirigente dipendente, con il quale si intende regolamentare una serie di istituti di Direct Line Insurance S.p.A.

A mezzo del Contratto Integrativo Aziendale, le Parti stipulanti hanno inteso rendere ufficiali e verificabili, da tutti i lavoratori, tutte le norme contrattuali ulteriori al C.C.N.L. che entreranno in vigore in Azienda, e perciò fornire un notevole impulso alla chiarezza organizzativa, al livello di soddisfazione complessivo ed alla qualità dei rapporti di lavoro.

Il presente Contratto Integrativo Aziendale intende proseguire nel senso della tutela sempre maggiore dei rapporti di lavoro dando una forma strutturata e concreta alle relazioni sindacali.

Giulio Massimino

Mario Donato Conetti
David D

Roberto Marenco
Saverio Giulitti
Ciro Izzo
Roberto Izzo
Giacomo Danelli
G. M.
D. P.
S. B.



Rosario Antonucci

Ana Reine

Picciardi

CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE DIRECT LINE INSURANCE S.p.A.

ART. 1 SFERA DI APPLICAZIONE

Il presente Contratto Integrativo Aziendale si applica a tutto il personale dipendente (non dirigente) di Direct Line Insurance S.p.A. regolato dal vigente C.C.N.L., in servizio alla data di stipula, ed a quello assunto successivamente, nonché al personale che presti servizio a favore dell'Azienda con contratto di cui all'Accordo Quadro sulla flessibilità di accesso al lavoro (contratto a tempo determinato, di somministrazione a tempo determinato, di apprendistato professionalizzante, di inserimento).

[Handwritten mark]

Cecilia Messineo

ART. 1.2 Salvaguardia dell'occupazione

Le Parti convengono sull'importanza determinante della salvaguardia dei livelli occupazionali quale valore essenziale sul piano sia umano che professionale, nonché come patrimonio fondamentale per l'affermazione e lo sviluppo dell'Azienda.

Quest'ultima riafferma la scelta della valorizzazione delle capacità professionali interne e del loro prioritario utilizzo in relazione a nuove e diverse esperienze aziendali.

Il ricorso a consulenze da parte di personale non dipendente avverrà nel pieno rispetto della normativa vigente in conformità agli obblighi di informazione previsti dal C.C.N.L..

ART. 2 DIRITTO D'INFORMAZIONE

Con riferimento a quanto previsto dal C.C.N.L., per quanto riguarda l'informazione a livello aziendale, Direct Line S.p.A si impegna a comunicare per iscritto tutte le informazioni previste dal C.C.N.L. e in aggiunta fornirà, sempre per iscritto, alle R.S.A. un prospetto semestrale (periodo gennaio - giugno, nel mese di gennaio dell'anno successivo) dei corsi professionali, dei cambiamenti di mansione, delle assunzioni, delle cessazioni e della mobilità/trasferimenti, indicando quelli effettuati accogliendo le richieste del personale.

Con riferimento all'art. 174 del C.C.N.L., l'Azienda nello stesso prospetto semestrale comunicherà i dati relativi alle medie provvigionali pagate (comprese le assenze).

L'Azienda si impegna, inoltre, a fornire un prospetto di tutte le attività appaltate con indicazioni delle imprese appaltatrici e delle scadenze dei rispettivi contratti.

~~JH~~

ART. 3 FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

Le Parti concordano nell'affermare che lo strumento della formazione è fondamentale nei processi di mobilità professionale.

In relazione alle esigenze formative l'Azienda informerà preventivamente le R.S.A. sulla tipologia, sui contenuti dei corsi pianificati, sulle funzioni coinvolte e sul numero dei partecipanti riguardo ai quali le R.S.A. potranno formulare le loro proposte.

Potranno partecipare ai corsi tutti i dipendenti, compresi i lavoratori a tempo parziale; i criteri di scelta devono garantire pari opportunità uomo-donna, nel rispetto delle Leggi 903/77 e 125/91.

Verranno organizzati, in funzione dei fabbisogni rilevati, corsi finalizzati a:

- ✓ fornire una cultura assicurativa di base al personale neoassunto e senza specifica preparazione nel settore assicurativo;

JB

Maurizio Domenico Cener

for l'ib
Pot wue

DRP
Roberto Marini
Seminio Gullit⁶
Joué

Rodolfo Antonucci

A e Reine

Niccolò Ferrini

CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE DIRECT LINE INSURANCE S.p.A.

- ✓ sviluppare un'adeguata conoscenza per i lavoratori interessati da processi di mobilità anche attraverso la selezione dei bandi interni e che necessitino di addestramento e formazione per essere assegnati ai nuovi compiti;
- ✓ sviluppare un addestramento per un corretto ed efficiente utilizzo di strumenti informatici;
- ✓ tenere aggiornato e migliorare il bagaglio di conoscenze utili allo svolgimento della mansione.

Le Parti riconoscono che, in occasione di attività formative e contestualmente al loro svolgersi, i dipendenti assunti a tempo parziale possano essere chiamati a svolgere lavoro supplementare nella misura seguente:

- ✓ Dipendenti assunti nell'anno fino a concorrenza di 130 ore annue.
- ✓ Dipendenti non assunti nell'anno fino a concorrenza di 50 ore annue.

Ogni ora di lavoro supplementare, svolta durante il periodo di attività formativa, verrà prestata dai dipendenti solo con il consenso degli stessi e sarà compensata con la normale retribuzione oraria.

Il lavoro supplementare svolto durante l'attività formativa è da intendersi in uno dei seguenti casi:

qualora l'attività formativa si protragga oltre l'orario part-time;

qualora l'operato del dipendente sia effettuato senza impatto sull'attività produttiva (training);

qualora, pur operando in ambito produttivo e reale, venga esercitata una funzione di affiancamento continuativa.

In quest'ultimo caso il lavoro supplementare richiesto al lavoratore non potrà essere superiore alle 18 ore e 30 minuti settimanali.

Negli incontri pianificati con la Direzione, le R.S.A. verranno informate dei corsi effettuati e dei fabbisogni che si intendevano coprire con le iniziative messe in atto.

Inoltre viene istituito un monte ore annuale, di 5 ore e 30 minuti mediamente per dipendente, da utilizzarsi a scopi formativi in funzione delle necessità rilevate dai dipendenti stessi, in particolare allo scopo di colmare, analogamente a quanto sopra espresso, eventuali lacune formative.

Il dipendente potrà richiedere all'Azienda di usufruire di tale monte ore in funzione delle effettive esigenze e fino ad esaurimento del monte ore annuale. Tutte le richieste di formazione e i relativi esiti saranno comunicati alle R.S.A. dall'Azienda stessa.

ART. 4 LE TUTELE

ART. 4.1 Tutela della privacy

Ferme restando le previsioni di legge in materia, al fine di informare e agevolare la gestione dei dati personali l'Azienda dichiara quanto segue:

la Privacy del lavoratore oltre a conformarsi alle normative di legge deve essere tutelata, sotto qualsiasi forma, nelle sue comunicazioni verso gli interlocutori interni ed esterni.

I dati devono essere:

- ✓ trattati lealmente e lecitamente;
- ✓ rilevati per finalità determinate, esplicite e legittime;
- ✓ adeguati, pertinenti e non eccedenti;
- ✓ trattati con il consenso del lavoratore solo per quei dati personali di cui alla Delibera N.53 del 23/11/2006 del Garante Privacy e successivi aggiornamenti di legge.

Giulia Messina

Niccolò Ferrini

Daniela
Mauro Domenico Coneri

Roberto
Saverio
Diana

Paolo Cantone

Ane Bone

Piero Ferraro

CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE DIRECT LINE INSURANCE S.p.A.

Pertanto, l'Azienda predisporrà informative sull'argomento per assicurare una continua sensibilizzazione di tutti i dipendenti sulle evoluzioni delle problematiche relative alla Privacy e sui "diritti dell'interessato" così come previsto dall'Art. 7 del Codice Privacy.

L'Azienda così come previsto dall'Art. 13 del Codice Privacy informerà ciascun dipendente, con una specifica informativa, sul trattamento dei Suoi dati personali, in merito a:

- ✓ finalità e modalità;
- ✓ natura obbligatoria e facoltativa;
- ✓ conseguenze di un rifiuto per il trattamento dei dati facoltativi (in caso di rifiuto la Società non potrà fornire i servizi indicati nei punti in cui è richiesto il consenso);
- ✓ ambito di comunicazione – diffusione;
- ✓ diritti di cui all'art. 7;
- ✓ identità del titolare/responsabile.

Inoltre, come previsto dall'Art. 5.3 della Delibera N.53 del 23/11/2006 del Garante Privacy, si conferma che nella bacheca aziendale possono essere affissi ordini di servizio, turni lavorativi o feriali, oltre che disposizioni riguardanti l'organizzazione del lavoro e l'individuazione delle mansioni cui sono deputati i singoli dipendenti. A titolo esemplificativo non potranno essere affissi dati individuali relativi a emolumenti percepiti.

Dati idonei a rilevare lo stato di salute di lavoratori.

In tutti i casi previsti da legge e da C.C.N.L. il lavoratore assente per malattia dovrà consegnare al datore di lavoro un certificato di malattia con la sola indicazione dell'inizio e della durata presunta dell'infermità (c.d. prognosi).

Premesso che il medico competente effettua visite mediche e diagnostiche sui lavoratori e istituisce (curandone l'aggiornamento) una cartella sanitaria e di rischio, il datore di lavoro non può accedere a tali cartelle sanitarie; nel caso di denuncia di infortuni o malattie professionali all'INAIL, il datore di lavoro comunica le informazioni sanitarie relative alla patologia denunciata e tutto quanto richiesto dall'ente (in caso di infortunio: documento pronto soccorso e autodichiarazione dell'interessato).

ART. 4.2 Funzioni automatic call distributor (ACD)

L'ACD o un equivalente sistema di distribuzione delle chiamate, ha la funzione di smistare e distribuire le telefonate in entrata tra tutti gli operatori del Call Center.

Il suo scopo primario è quindi quello di ricevere e contare le chiamate che vengono distribuite agli operatori collegati con il sistema, dando priorità di assegnazione a coloro i quali sono liberi da più tempo.

Il sistema ACD, quindi, permette di incanalare le chiamate attribuendo ad esse una priorità di risposta ed evitando che coloro che chiamano ascoltino il segnale di linea occupata e siano costretti a ricontattare lo stesso numero più volte.

Un'ulteriore funzione del sistema ACD è quella di monitorare in tempo reale il numero delle chiamate che arrivano sulla linea dedicata e di calcolare i tempi medi collettivi, non individuali e anonimi di risposta all'utenza in quel dato momento.

Altre funzioni dell'ACD sono:

- a) calcolare i tempi medi di conversazione;

Mauro Domenico Conca
Paolo Cantone
Daniela

Roberto Ferraro
Saverio Giulitti
Stefano

Giulio Messine

[Signature]
[Signature]

[Signature]
[Signature]

Rosario Antonucci

Ana Line

Pino Ferrini

CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE DIRECT LINE INSURANCE S.p.A.

- b) estrarre dati che permettano di individuare facilmente le fasce orarie nelle quali il flusso delle chiamate aumenta notevolmente;
- c) estrarre statistiche collettive che permettano l'analisi dell'andamento delle attività del call center;
- d) configurare i vari operatori/uffici in maniera anonima.

Qualsiasi dato generato tramite ACD non potrà essere usato come controllo a distanza ai sensi dell'art. 4 Statuto dei Lavoratori e non può costituire forme di controllo dell'attività prestata dal singolo dipendente e in ogni caso, non dovrà riportare alcun dato che possa identificare il singolo lavoratore.

Al termine di ogni chiamata gestita dagli operatori di call center, di qualsiasi linea (vendita, assistenza, sinistri etc.) dovrà essere inserita una pausa di 5 secondi.

Tutto quanto non espressamente sopra indicato è da intendersi non concordato e pertanto arbitrario e non consentito.

Giulia Messineo

ART. 4.3 Funzioni dei sistemi informativi aziendali

Qualsiasi sistema informativo aziendale dovrà essere improntato al rispetto dei principi della Privacy.

Ai sensi dell'art. 4 dello Statuto dei lavoratori è vietato l'uso di impianti audiovisivi e di tutte le apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori e non potrà pertanto essere utilizzato per:

- ✓ l'adozione di provvedimenti disciplinari;
- ✓ la misurazione/valutazione dell'attività lavorativa individuale ad esclusione di eventuali accordi attuali e futuri.

L'utilizzo dei sistemi informativi, degli strumenti informatici e delle apparecchiature che l'Azienda mette a disposizione dei dipendenti per le attività lavorative dovrà rispettare la normativa in essere.

Rispetto al Provvedimento del Garante, linee guida 1/03/2007 riportiamo in particolare che si "vieta ai datori di lavoro privati e pubblici, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. d), del Codice, di effettuare trattamenti di dati personali mediante sistemi hardware e software che mirano al controllo a distanza di lavoratori (punto 4), svolti in particolare mediante:

- a) la lettura e la registrazione sistematica dei messaggi di posta elettronica ovvero dei relativi dati esteriori, al di là di quanto tecnicamente necessario per svolgere il servizio e-mail;
- b) la riproduzione e l'eventuale memorizzazione sistematica delle pagine web visualizzate dal lavoratore;
- c) la lettura e la registrazione dei caratteri inseriti tramite la tastiera o analogo dispositivo;
- d) l'analisi occulta di computer portatili affidati in uso."

I dati di cui l'Azienda entra in possesso dovranno essere custoditi secondo quanto previsto dalla normativa vigente e utilizzati solo per le finalità stabilite dalla stessa o da accordi aziendali.

ART 4.4 Tutela e agibilità sindacale

Alle R.S.A. verrà messa a disposizione una idonea sala sindacale per sede dell'Impresa le cui chiavi d'ingresso saranno in possesso esclusivamente delle R.S.A., del personale addetto alla sicurezza, del personale addetto alle pulizie e di nessun altro, adeguatamente attrezzata con:

- ✓ uno o più personal computers (dotati di un accesso ad internet);
- ✓ un telefono;

Mario Donato Cenerini

David De

Pietro Ferrini
Giulia Messineo
Pino Ferrini
Giulia Messineo

Roberto Antonucci

A. Reine

Luca Benini

CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE DIRECT LINE INSURANCE S.p.A.

- ✓ un macchinario fax;
- ✓ una fotocopiatrice;
- ✓ una stampante;

inoltre, l'Azienda fornirà a ciascuna sigla sindacale:

- ✓ un armadio con chiusura a chiave;
- ✓ una casella di posta elettronica intestata alla sigla sindacale;
- ✓ una bacheca sindacale elettronica come previsto dall' allegato N. 12 del C.C.N.L..

Le Parti stabiliscono che il monte ore annuo relativo alle assemblee sindacali si intende aumentato di 2 ore rispetto a quanto già stabilito dallo Statuto dei Lavoratori (art. 20 Legge N. 300 del 20 Maggio 1970).

Le suddette ore si intendono riportabili all'anno successivo se non fruite al 31/12, nella misura di massimo 2 ore l'anno fino ad un contenitore annuo totale non superiore a 14 ore.

Tale monte ore non comprende i tempi necessari ai lavoratori per gli spostamenti, tempi che non potranno in alcun modo intaccare il diritto alla pausa pranzo.

Giulio Messano

ART. 4.5 Tutela della salute

Le Parti confermano di considerare prioritaria la rapida attuazione della normativa prevista in materia dal D.Lgs. 626/94, e successivi aggiornamenti, Sicurezza e Salute dei Lavoratori e successive modifiche, e convengono sulla fondamentale funzione della medicina preventiva quale strumento di tutela della salute. Sarà a carico dell'Azienda il costo per effettuare le seguenti visite ogni due anni, oltre alle visite previste dalla legge in vigore (visita oculistica):

- ✓ analisi Audiometrica per il personale che svolge attività prevalentemente telefonica o in luoghi rumorosi;
- ✓ visita Otorinolaringoiatrica per il personale che svolge attività prevalentemente telefonica.

Eccezionalmente verranno soddisfatte richieste anche in tempi diversi.

Ciascun rappresentante della sicurezza (R.L.S.) sarà dotato di casella di posta elettronica recante la denominazione "R.L.S." con accesso dalla propria postazione di lavoro.

[Signature]

ART. 4.6 Mobbing lavorativo

In linea con la dichiarazione delle Parti sul Mobbing Lavorativo espressa nel C.C.N.L., l'Azienda e le R.S.A. si impegnano, ognuno nell'ambito delle proprie competenze, ad assicurare un ambiente di lavoro ispirato alla tutela della libertà, della dignità e dell'inviolabilità della persona nonché a principi di correttezza nei rapporti interpersonali.

Le Parti - nel manifestare l'importanza delle tematiche riguardanti le violenze morali e le persecuzioni psicologiche in ambito lavorativo e nell'attesa di una prossima disciplina legislativa specifica in materia di mobbing lavorativo - promuoveranno azioni di informazione, prevenzione e tutela al riguardo e, ove necessario, interverranno anche con iniziative mirate.

Inoltre in riferimento a quanto già previsto dall'Art.51 del C.C.N.L., le Parti concordano nel costituire un "Organismo Aziendale paritetico tra Azienda e R.S.A. sul mobbing" che redigerà un regolamento operativo con gli obiettivi di prevenzione e monitoraggio.

Le Parti si incontreranno entro 90 giorni dalla firma del contratto integrativo aziendale per tale scopo.

[Signature]

Luca Benini
Maurizio Domenico Cones

Roberto Antonucci
Saverio Giallari

[Signature]

Rosario Antonucci *Aurea Messine* *Rosario Benini*

ART. 5 ORARIO DI LAVORO

L'Azienda osserverà i seguenti orari:

- ✓ dal lunedì al venerdì dalle ore 08,00 alle ore 21.00;
- ✓ il sabato dalle ore 08,00 alle ore 17.00.

Aurea Messine

ART. 5.1 Norme di applicazione e modifica dell'orario di lavoro

Eventuali variazioni dell'orario lavorativo rispetto a tutti i dipendenti saranno concordate e sottoscritte con le R.S.A.

ART. 5.2 Rilevazione orario di entrata e di uscita

Tutte le timbrature si intendono acquisite presso i rilevatori presenze posizionati agli ingressi.

ART. 5.3 PERSONALE SOGGETTO A ORARIO ASSICURATIVO, NON SOGGETTO A TURNI

ART. 5.3.1 Orario di lavoro

L'orario di lavoro è fissato in 37 ore settimanali, distribuite in 5 giorni dal lunedì al venerdì.

L'Azienda applicherà i seguenti orari:

- ✓ dalle ore 08,30 alle ore 17,30 nei giorni dal lunedì al giovedì;
- ✓ dalle ore 08,30 alle ore 13,30 nella giornata di venerdì;
- ✓ pausa pranzo: un'ora con uscita dalle ore 12,30 alle ore 14,30.

ART. 5.3.2 Flex Time

È prevista una possibilità di flessibilità negli orari d'ingresso e di uscita, come specificato più avanti, per tutte le figure professionali previste da C.C.N.L. ad eccezione di quelle specificate nel successivo art. 5.4. dal lunedì al giovedì:

ingresso: dalle 08.00 alle 09.30;
uscita: dalle 17.00 alle 18.30;

il venerdì:
ingresso: dalle 08.00 alle 09.30;
uscita: dalle 12.30 alle 16.00;

pausa pranzo: fermo restando la fascia obbligatoria di presenza (dal lunedì al giovedì ore 9.30 – 17.00; il venerdì ore 9.30-12.30), per il personale full time è prevista la possibilità di effettuare una pausa pranzo da un minimo di 30 minuti ad un massimo di un ora e mezza nell'intervallo compreso tra le 12.30 e le 14.30.

È facoltà del dipendente sia full time che part time usufruire del flex time e/o dello straordinario (quando richiesto ed autorizzato), ad eccezione della pausa pranzo di soli 30 minuti i cui restanti 30 minuti andranno nel contenitore flex time e non potranno essere autorizzati come lavoro straordinario.

Resta inteso che in caso di flex-time negli orari sopra descritti non è richiesta autorizzazione scritta.

Tale sistema è applicato sul periodo pari ad un mese con la possibilità di riportare al mese successivo un accumulo massimo di 8 ore in negativo e di 8 ore in positivo.

Le ulteriori eccedenze positive saranno fatte confluire, se autorizzate, nel lavoro straordinario.

Daniela *Maria Domènica Coned* *Luca* *Rosanna Pavan* *Sandra Ghilotti*

Paolo Quaresima Anna Reina Niccolò Ferrini

CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE DIRECT LINE INSURANCE S.p.A.

Le ulteriori eccedenze negative, purché non frequenti, verranno eccezionalmente considerate alla stregua di permessi retribuiti e sottratte dal complessivo monte ore individuale.

Tale accumulo è utilizzabile anche per permessi retribuiti all'interno della fascia obbligatoria di presenza, in questo caso sarà necessaria l'autorizzazione scritta del responsabile.

I permessi indicati non possono essere fruiti nell'arco della giornata in misura superiore alle 4 ore. Resta inteso che qualora il dipendente volesse assentarsi senza rientrare dalla pausa pranzo o volesse entrare in azienda dopo la pausa pranzo stessa il numero di ore da computare come permesso 'flex time' è 4.

Ai lavoratori sarà data la possibilità di verificare il cumulo in essere, anche rispetto alla situazione aggiornata alla giornata lavorativa precedente.

Potranno beneficiare del flex time - in ingresso, in uscita ed in pausa pranzo (solo per il personale full time) tutti i dipendenti, ad esclusione di coloro che lavorano su turni e in turno fisso.

In caso di sciopero sarà applicato il seguente orario rigido:

08,30 - 17,30 nei giorni dal lunedì al giovedì;

08,30 - 13,30 nella giornata di venerdì.

Giulia Messino

ART. 5.3.3 Lavoro straordinario

Le ore di lavoro straordinario potranno essere effettuate con frazioni minime di 15 minuti.

Le Parti concordano, inoltre, che la restante eccedenza di minuti, da 1 a 14, sarà riconosciuta come flex time.

Ben

ART. 5.3.4 Banca Ore

In base all'art. 115 del C.C.N.L. applicato è istituita la banca ore.

L'utilizzo di tali permessi sarà concordato fra l'Azienda e l'interessato. Tuttavia, qualora tale utilizzo non avvenga entro 5 mesi dalla maturazione del relativo diritto, esso avverrà nei seguenti casi:

- ✓ per recuperi orari, a scelta del lavoratore che ne darà preavviso all'Azienda almeno 2 giorni lavorativi prima;
- ✓ per recuperi pari a una o più giornate, secondo le norme valide per la fruizione delle ferie.

Le ore accumulate nella banca delle ore costituiscono uno strumento di flessibilità dell'orario e quindi - come l'art. 115 C.C.N.L. prevede espressamente - non costituiscono lavoro straordinario.

Data la difficoltà di concedere un numero troppo elevato di permessi, il C.C.N.L. stabilisce che solo le prime 50 ore di lavoro autorizzate ed eccedenti l'orario normale giornaliero possano confluire nella banca delle ore.

Oltre tale soglia, il dipendente svolgerà invece lavoro straordinario a tutti gli effetti, maturando il diritto a specifiche indennità in base alle norme vigenti ma non a riposi compensativi.

JK

SB

[Signature]

[Signature]

ART. 5.4 PERSONALE SOGGETTO A TURNI

ART. 5.4.1 Norme generali

Il concetto di "turnista" si applica a tutte le figure il cui orario di lavoro non è soggetto al flex time o non ha un orario fisso.

I turni non potranno avere inizio prima delle ore 8,00 e finire oltre:

[Signature] Maurizio Cometa

[Signature] Daniele [Signature] Roberto [Signature] Samuele

Roberto

[Signature]

Paolo... *Ama...* *Reine...* *...*

CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE DIRECT LINE INSURANCE S.p.A.

- ✓ le ore 21,00 dal lunedì al venerdì;
- ✓ le ore 17,00 il sabato.

In allegato viene riportata la griglia degli orari dei turni (Allegato N°1 "Griglia orari dei turni".) L'Azienda si impegna ad informare le R.S.A. preventivamente e a comunicare ai singoli dipendenti con cadenza semestrale la matrice dei turni di lavoro con un preavviso di 30 giorni prima dell'inizio della stessa.

Le variazioni dei turni, art. 169 C.C.N.L., dovranno essere comunicate con un preavviso di almeno 30 giorni, per il personale part time sarà necessario il consenso del lavoratore.

Per i lavoratori a tempo parziale non potrà essere utilizzata la fascia centrale dei turni, orario di inizio dalle ore 10,00 alle ore 12,00, se non previo accordo con le R.S.A., con esclusione delle richieste di turno fisso e dei turni cadenti nelle giornate di sabato.

I turni di lavoro con orario finale alle ore 20,00 e alle ore 21,00 non potranno essere assegnati a ciascun dipendente in misura superiore al 50% di tutti i turni di lavoro su base semestrale con non più di due settimane consecutive. In allegato viene riportata la legenda dei turni (Allegato N°2 "Legenda turni personale call center").

I turni limitatamente al sabato devono prevedere un intervallo di almeno due settimane consecutive con sabato libero.

CAMBI TURNO

Per i lavoratori dei reparti soggetti a turni verranno garantiti un numero illimitato di cambi turno con almeno 1 giorno di preavviso purché avvenga con altro personale del reparto, avente identiche mansioni e competenze, indipendentemente dal proprio inquadramento orario, purché sia garantito l'orario di entrata/inizio per i turni di mattina e l'orario di uscita/fine per i turni di sera.

Potrà inoltre essere richiesto il cambio turno senza sostituzione eccezionalmente e con almeno 1 giorno di preavviso; esso potrà essere approvato nel rispetto delle procedure interne, a condizione che si ritenga garantita la funzionalità del servizio nel turno di assenza.

CAMBIO GIORNATA DI RIPOSO

Potrà inoltre essere richiesto il cambio di giornata di riposo purché avvenga con altro personale del reparto, avente identiche mansioni e competenze, oltre che inquadramento orario.

Resta inteso che lo scambio tra due colleghi avviene contemporaneamente sia per il giorno di riposo che per il giorno lavorativo (chi cede il riposo prende il turno lavorativo del collega).

Il cambio di giornata di riposo potrà essere effettuato fino ad un massimo di 3 volte per matrice di turni.

L'Azienda accoglierà richieste di turni speciali dei lavoratori invalidi assunti ai sensi della Legge 68/99 e delle lavoratrici in gravidanza, oltre il terzo mese.

I dipendenti con figli fino a 10 anni di età potranno, su richiesta, essere esonerati dalla prestazione lavorativa oltre le ore 20, qualora forniscano idonea autocertificazione attestante l'impossibilità di far accudire i figli dopo le ore 20.

In ogni caso l'Azienda farà del proprio meglio per assegnare ai dipendenti, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive, un ciclo di turni che comporti il minor impatto sulla vita di relazione dei dipendenti.

Maria...
...
...

...
...
...

Candice Mossese

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Paola C...

Ana e...

Pier...

ART. 5.4.2 I.T.: Lavoratori su turni

In questo caso l'orario è fissato in 37 ore settimanali, distribuite in 6 giorni la settimana compresi tra il lunedì ed il sabato di cui 5 giorni lavorativi ed un riposo settimanale, all'interno della fascia oraria d'apertura dell'Azienda.

Per il personale interessato, è ammesso il flex time con un monte ore ed una logica analoghi a quelli dei dipendenti con questa possibilità, con esclusione della possibilità di entrare dopo l'inizio del primo turno o uscire prima della fine dell'ultimo turno.

I periodi lavorativi effettuati prima dell'orario di apertura e/o dopo l'orario di chiusura dovranno comunque essere conteggiati come flex time e/o straordinario.

In deroga a quanto stabilito dall'art. 98 del vigente C.C.N.L., per il personale turnista full-time del reparto I.T. con turno fino alle ore 21,00, potrà essere previsto l'ingresso posticipato di 30 minuti rispetto all'inizio del turno, con la riduzione della pausa pranzo a 30 minuti.

In allegato viene riportata la griglia degli orari dei turni (Allegato N°3 "Griglia orari dei turni Information Technology").

Anche in questo caso è prevista l'indennità di turno.

Giulia Morone

ART. 5.4.3 Indennità di Turno

Per il personale soggetto a turni è prevista un' indennità di:

- ✓ Euro 1.900 lordi annui per l' anno 2008
- ✓ Euro 2.000 lordi annui per l' anno 2009
- ✓ Euro 2.100 lordi annui per l' anno 2010

Tali importi si intendono riproporzionati in relazione all'inquadramento orario.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

ART. 5.5 Reperibilità

Si concorda che rientrano nella reperibilità strutturale oltre al personale individuabile nella sola area I.T./CED operante direttamente sui sistemi di produzione (Hardware e Software) anche i programmatori e gli analisti come di seguito specificato.

L'effettiva prestazione della reperibilità strutturale si intende attivata dopo 30 giorni rispetto alla data di richiesta da parte dell'Azienda.

Qualora il personale di cui sopra si trovi nelle condizioni previste dall'art. 108 del C.C.N.L ha diritto ad essere esonerato dall'applicazione di tale istituto.

La reperibilità strutturale è vincolata ai seguenti criteri:

Per i team System Support, Security Networking, Unix System (Supporto produzione) e Sviluppatori (Analisti programmatori)

- ✓ al di fuori dell'orario di lavoro ordinario;
- ✓ non più di 7 giorni consecutivi di reperibilità;
- ✓ almeno due settimane di non reperibilità consecutive fermo restando i vincoli dell'attuale C.C.N.L. (massimo 80 giorni l'anno elevabili a 140 con il consenso del lavoratore).

Per il team Windows System

[Signatures: Giovanni, Davide, ...]

[Signatures: ...]

Rosalba Bruscia Anna Reine Rosaferrini

CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE DIRECT LINE INSURANCE S.p.A.

- ✓ dalla fine dell'orario di lavoro ordinario alle ore 21,00 da lunedì a venerdì e alle ore 17,00 il sabato;
- ✓ non più di 7 giorni consecutivi di reperibilità;
- ✓ almeno tre settimane di non reperibilità consecutive fermo restando i vincoli dell'attuale C.C.N.L. (massimo 80 giorni l'anno elevabili a 140 con il consenso del lavoratore).

Giulia Mossano

L'indennità spettante per la reperibilità strutturale è pari a:

- ✓ Euro 60.00 lordi al giorno per l' anno 2008
- ✓ Euro 62.50 lordi al giorno per l' anno 2009
- ✓ Euro 65.00 lordi al giorno per l' anno 2010

A tale indennità andrà sommata la normale contribuzione per il lavoro straordinario per il tempo effettivamente prestato, comprensiva delle eventuali maggiorazioni notturne o festive.

Inoltre si stabilisce che qualsiasi strumento venga utilizzato dal lavoratore per rendere efficace la reperibilità strutturale è da intendersi completamente a carico dell'Azienda.

Qualora il lavoratore in reperibilità fosse chiamato a prestare la propria attività oltre le ore 24.00 gli verrà garantito un riposo compensativo nella giornata immediatamente successiva pari a 11 ore consecutive ai sensi del D. Lgs. N.66 del 2003.

Tutte le forme di reperibilità attualmente in essere dovranno essere allineate ai criteri del C.C.N.L. e del presente contratto integrativo aziendale.

ART. 5.6 Clausole di elasticità

L'Azienda si impegna a non ricorrere all'uso delle cosiddette clausole elastiche previste dal D.Lgs N. 61 del 25.02.2000 così come modificate dal D.Lgs N.100 del 26.02.2001 e legge N. 30 del 2003.

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

ART. 5.7 Tolleranza ritardi

Tutti i lavoratori turnisti/turno fisso hanno diritto a 30 minuti al mese di tolleranza ritardi, con un tetto giornaliero di 12 minuti, non riportabili al mese successivo.

I lavoratori con orario flessibile hanno diritto a 60 minuti al mese di tolleranza ritardi, con un tetto giornaliero di 5 minuti, non riportabili al mese successivo.

La tolleranza ritardi si applica anche in caso di utilizzo di causali di permessi coincidenti con la prima timbratura in Azienda che rileva la presenza.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ART. 6 INDENNITA' CUFFIA

Per il personale che opera in centrali specializzate in canali telefonici e/o telematici, ovvero call center, è istituita una speciale indennità c.d. "di cuffia" pari a euro 100 lordi annui a testa con decorrenza dall'anno 2010. Tale indennità sarà erogata in unica soluzione nel mese di Gennaio.

ART. 7 PERMESSI

ART. 7.1 Permessi retribuiti

Fermo quanto previsto dal C.C.N.L., sono garantiti i seguenti permessi retribuiti per gli eventi e le misure di seguito elencate:

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures: Mauro Antonio Conetta, Daniela Di...]

[Handwritten signatures: Rosalba...]

[Handwritten signature]

Paolo Antonino

Ana Reine

Pinco Finini

CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE DIRECT LINE INSURANCE S.p.A.

8 ore annue come da art. 39 C.C.N.L.

- ✓ fruibili a giornate, mezze giornate, ore e/o mezz'ore;
- ✓ il residuo sarà riportato all'anno successivo.

Visite mediche, terapie e analisi di laboratorio, prestazioni odontoiatriche

- ✓ monte ore: illimitato;
- ✓ copertura: tempo necessario per la visita, terapia, analisi o prestazione odontoiatrica e tempo di spostamento necessario;
- ✓ usufruibile a fronte della presentazione di un giustificativo;
- ✓ cumulabile con altri permessi orari.

Giulia Massina

Consenso matrimoniale

- ✓ 1 giorno lavorativo nella provincia della sede di lavoro;
- ✓ 2 gg. lavorativi fuori dalla provincia della sede di lavoro.

Nascita figlia/o

- ✓ 3 gg. lavorativi oltre al giorno del parto fruibili a giornate, mezze giornate o ore.

Decesso familiare entro il 2° grado di parentela (convivente/coniuge, genitori, figli, fratelli, nonni e nipoti di nonni)

- ✓ 3 gg. lavorativi esclusi i festivi, aggiuntivi ai giorni previsti dal C.C.N.L. fruibili a giornate, mezze giornate o ore.

Assistenza malati entro il 2° grado di parentela (convivente/coniuge, genitori, figli, fratelli, nonni e nipoti di nonni) con presentazione di una dichiarazione da parte del lavoratore attestante la necessità di assistenza con l'indicazione del tipo di parente assistito (ad es.: nonno)

- ✓ 4 gg. lavorativi annui fruibili a giornate, mezze giornate, ore e/o mezz'ore.

Fermo restando i permessi e i congedi parentali ex D.Lgs. N. 151 del 2001.

[Signature]

ART. 7.2 Permessi non retribuiti

Fermo quanto previsto dal C.C.N.L. e dalla Legge sui congedi parentali, sono garantiti permessi non retribuiti per gli eventi e le misure di seguito elencate:

[Signature]

Assistenza malati entro il 2° grado di parentela (convivente/coniuge, genitori, figli, fratelli, nonni e nipoti di nonni)

- ✓ 5 gg. lavorativi fruibili a giornate, mezze giornate o ore con presentazione di una dichiarazione da parte del lavoratore attestante la necessità di assistenza con l'indicazione del tipo di parente assistito (ad es.: nonno).

Assistenza malattia bambini dall'anno di vita fino a 12 anni:

- ✓ monte ore: illimitato;
- ✓ fruibili a giornate, mezze giornate, ore e/o mezz'ore;
- ✓ concomitanti per entrambi i genitori dipendenti;
- ✓ usufruibile a fronte della presentazione di un giustificativo.

[Signature]

Generici

[Signatures: Marco, Anna, Daniela]

[Signatures: Marianna, Sabrina, Petrucci]

[Signature]

Paolo Quaresima

Annie Raine

Piero Ferrini

CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE DIRECT LINE INSURANCE S.p.A.

- ✓ 12 gg. lavorativi all'anno, fruibili a giornate, mezze giornate, ore e/o mezz'ore; per la fruizione di più di 2 giornate intere è necessario comunicare l'assenza all'Azienda con un preavviso di 3 giorni lavorativi.

E' facoltà del dipendente chiedere ed ottenere per le trattenute derivanti dalla fruizione di tali permessi formule di rateizzazione da 2 a 6 ratei.

Per il personale full time nella giornata a 5 ore in caso di utilizzo di permessi non retribuiti saranno trattenute 5 ore.

ART. 8 LAVORATORI STUDENTI

In attuazione di quanto previsto dall'art. 10 della Legge N. 300 del 20 maggio 1970, i lavoratori/rici studenti di scuola media inferiore o di scuola media superiore, che frequentino corsi diurni o serali in scuole di istruzione secondaria e di qualificazione professionale, statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legale, nonché i lavoratori/trici iscritti a corsi universitari, a corsi di laurea, comprese le cosiddette "lauree brevi" e quelle specialistiche di cui al D.M. N. 509 del 3 novembre 1999 e successive modifiche, hanno diritto:

- ✓ di ottenere, a richiesta, turni che agevolino la frequenza ai corsi, a fronte della presentazione della certificazione che attesti l'obbligatorietà della frequenza ai corsi ai fini del conseguimento del titolo di studio;
- ✓ di ottenere a richiesta spostamenti di orario rispetto a quello normale di entrata e/o di uscita a fronte della presentazione di un giustificativo rilasciato dall'ente di cui al primo comma dal quale risulti la necessità di frequentare corsi obbligatori in orari specifici.

Hanno inoltre diritto, previa presentazione del certificato di iscrizione ai suddetti corsi (rilasciato dalla segreteria o dal terminale internet), alle agevolazioni di cui agli articoli successivi.

ART. 8.1 Permessi studio

Sono istituiti i seguenti permessi per studio con comunicazione preventiva inoltrata, di norma, 3 giorni prima:

- ✓ 5 gg. lavorativi retribuiti nell'anno solare frazionabili anche a ore e/o mezz'ore;
- ✓ 11 gg. lavorativi non retribuiti nell'anno solare frazionabili anche a ore e/o mezz'ore.

ART. 8.2 Permessi esame

Sono istituiti i seguenti permessi per esame:

- ✓ 3 gg. lavorativi interi retribuiti antecedenti l'esame sostenuto (per esame è da intendersi ogni singola prova scritta e/o orale);
- ✓ 7 gg. lavorativi interi retribuiti per la preparazione dell'esame di maturità frazionabili anche a ore e/o mezz'ore;
- ✓ 10 gg. lavorativi interi retribuiti per la preparazione dell'esame di laurea frazionabili anche ad ore e/o mezz'ore.

Annie Raine

Paolo Quaresima
Paolo Quaresima
Paolo Quaresima
Paolo Quaresima

Paolo Quaresima
Paolo Quaresima
Paolo Quaresima

~~*Paolo Quaresima*~~

SB

Paolo Quaresima

Paolo Quaresima

Paola De Rosa

Anne Reina

Piero Ferrini

CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE DIRECT LINE INSURANCE S.p.A.

Per la fruizione degli stessi sarà necessario presentare una richiesta scritta di norma 3 giorni prima e consegnare successivamente alla fruizione un giustificativo, rilasciato secondo gli usi dall'università, attestante la data e il titolo dell'esame sostenuto.

Qualora il giorno previsto per l'esame venisse rimandato, per cause non imputabili alla volontà del lavoratore, lo stesso, tramite giustificativo rilasciato secondo gli usi dell'università, attestante la data e il titolo dell'esame non sostenuto, dovrà darne informativa all'Azienda il giorno del rientro in servizio, la quale provvederà a considerare come permesso esame retribuito il giorno dell'esame previsto e i 3 giorni antecedenti.

Resta inteso che per lo svolgimento della stessa prova d'esame in data successiva sarà richiesto e approvato solo il giorno dell'esame.

Le agevolazioni di cui agli artt.8.1 e 8.2 vengono estese anche agli studenti iscritti e frequentanti corsi parauniversitari legalmente riconosciuti dal ministero dell'istruzione, purché di durata minima di due anni.

ART. 8.3 Permessi per test di ammissione università

E' istituito 1 giorno lavorativo di permesso retribuito, nell'anno solare, per lo svolgimento di test di ammissione universitari con comunicazione preventiva inoltrata, di norma, 3 giorni prima e a fronte di idoneo giustificativo (prova di pagamento del test o certificato rilasciato dall'Università) da consegnare al rientro in Azienda.

ART. 8.4 Concorso spese universitarie

Per i lavoratori iscritti a corsi universitari, a corsi di laurea, comprese le c.d. "lauree brevi" e quelle specialistiche di cui al D.M. N. 509 del 3 novembre 1999 previa presentazione di:

- ✓ certificato di iscrizione ai suddetti corsi (rilasciato dalla segreteria o dal terminale internet);
- ✓ fotocopia modulo avvenuto pagamento delle tasse di iscrizione ai suddetti corsi;

e' istituito un contributo annuo netto del valore di:

- ✓ Euro 180,00 per l'anno 2008;
- ✓ Euro 188,00 per l'anno 2009;
- ✓ Euro 195,00 per l'anno 2010.

Tale agevolazione è estesa anche agli studenti iscritti e frequentanti corsi parauniversitari legalmente riconosciuti dal ministero dell'istruzione, purché di durata minima di due anni.

ART. 8.5 Premio di laurea e di laurea breve

È istituito per la laurea conseguita entro il quinto anno fuori corso, a fronte della presentazione di idonea documentazione, il seguente premio del valore lordo di:

- ✓ Euro 1.200 per l'anno 2008;
- ✓ Euro 1.250 per l'anno 2009;
- ✓ Euro 1.300 per l'anno 2010.

È istituito per la laurea conseguita oltre il quinto anno fuori corso, a fronte della presentazione di idonea documentazione, il seguente premio del valore lordo di:

- ✓ Euro 600 per l'anno 2008;

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Daniela

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Giulio Masone *Domenico Gulitti* *Mauro Domenico Coneri*
Roberto Peaveri *Luca* *[Handwritten signature]*

Paolo Antonelli

Anna Reina

Michele Ferrin

CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE DIRECT LINE INSURANCE S.p.A.

- ✓ Euro 625 per l'anno 2009;
- ✓ Euro 650 per l'anno 2010.

ART. 8.6 Premio di maturità

È istituito, a fronte della presentazione di idonea documentazione, il seguente premio di maturità del valore lordo di:

- ✓ Euro 600 per l'anno 2008;
- ✓ Euro 625 per l'anno 2009;
- ✓ Euro 650 per l'anno 2010.

ART. 9 ASPETTATIVE

In riferimento all'Art. 37 del C.C.N.L. il lavoratore/trice in servizio effettivo da almeno 3 anni ha diritto ad una aspettativa, della durata massima di 4 mesi, da usufruire in un'unica soluzione oppure con frazionamento (fino a 4 periodi) minimo di 15 giorni lavorativi come da C.C.N.L..

Ciascun periodo di aspettativa dovrà essere preceduto da un preavviso di:

- ✓ 15 giorni per le aspettative fino a 3 mesi;
- ✓ 30 giorni per le aspettative fino a 4 mesi consecutivi.

Una volta esaurita la durata massima prevista l'aspettativa può essere richiesta dopo tre anni dalla precedente.

In caso di richiesta d'aspettativa da parte di lavoratori precedentemente assunti con contratto di cui all'Accordo Quadro sulla flessibilità di accesso al lavoro (contratto a tempo determinato, di somministrazione a tempo determinato, di apprendistato professionalizzante, di inserimento) successivamente trasformato in contratto a tempo indeterminato, l'anzianità aziendale sarà considerata comprensiva del periodo a termine.

Per quanto non espressamente indicato si fa riferimento all'art. 37 del C.C.N.L. vigente.

[Signature]

ART. 10 FERIE

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33 del C.C.N.L., le giornate di ferie potranno essere fruite anche a mezzogiornate.

Saranno previsti 3 piani ferie rispettivamente per i periodi invernale, primaverile ed estivo.

Il periodo di ferie di lunga durata, nel corso dell'anno solare, deve essere comunicato dai dipendenti secondo il seguente schema:

[Signature]

Piano ferie invernale	Piano ferie primaverile	Piano ferie estivo
Periodo: dal 01/11 al 31/1	Periodo: dal 01/2 al 30/4	Periodo: dal 01/6 al 30/9
Richieste: dal 01/10 al 15/10	Richieste: dal 01/1 al 15/1	Richieste: dal 1/5 al 15/5
Conferma: entro 21/10	Conferma: entro 21/1	Conferma: entro 21/5

E' previsto in casi eccezionali, fatta salva l'approvazione, lo spostamento del periodo di ferie di lunga durata in altro periodo sempre all'interno dello stesso piano ferie, in quello successivo o nei mesi al di fuori dei piani ferie.

Moutamad mema Conest
Giulio Messana
Rosalba Neuber
Saverio Gualit
Paolo
Petrine Ferrin

[Signature]
 19
[Signature]

Paolo Antonelli

Aurea Reine

Giuseppe Ferrin

CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE DIRECT LINE INSURANCE S.p.A.

Sono escluse da tali piani ferie le richieste di ferie, comunque soggette ad autorizzazione, inoltrate per i mesi di maggio e di ottobre.

Sono esclusi da tale comunicazione i periodi brevi, ovvero quelli fino a 3 giorni lavorativi, per i quali è richiesto un preavviso minimo di almeno un giorno.

In via del tutto eccezionale, per cause di forza maggiore, la richiesta di una singola giornata potrà essere inoltrata anche senza preavviso.

Le richieste di ferie dovranno essere redatte su apposita modulistica aziendale che preveda una risposta scritta da parte dell'Azienda contenente le eventuali motivazioni del diniego.

ART. 10.1 Ex Festività

Le ex festività potranno essere fruito anche a ore e /o mezz'ora.

La fruizione dovrà avvenire entro l'anno di competenza, le ore residue saranno riportate all'anno successivo.

Per il personale turnista full time, la fruizione potrà avvenire anche nella giornata lavorativa a 5 ore con l'utilizzo di 5 ore di permesso ex festività.

Per il personale amministrativo flex time, la fruizione potrà avvenire anche il venerdì con 4 ore di permesso ex festività.

Ogni anno entro il mese di Gennaio, le Parti si incontreranno per stabilire le giornate di chiusura attraverso l'utilizzo in via collettiva dei permessi straordinari derivanti dalle festività abolite.

ART. 10.2 Festività

Fermo restando quanto previsto dal C.C.N.L., le Parti concordano che le festività c.d. civili (25 aprile, 1 maggio e 2 giugno), qualora cadessero di domenica, verranno retribuite, nel mese successivo, con una somma pari ad 1/360 della retribuzione annua lorda (RAL) del dipendente.

[Handwritten signature]

ART. 11 RIEPILOGO SITUAZIONE PREGRESSA DEL LAVORATORE

L'Azienda si impegna a consegnare ad ogni dipendente, il prospetto riassuntivo annuale relativo all'anno solare precedente della situazione Banca Ore, Ex Festivi, Ferie e Permessi retribuiti, entro il 28 febbraio di ogni anno.

[Handwritten signature]

ART. 12 RIMBORSO SPESE

ART. 12.1 Missioni per i dipendenti

Il personale inviato in missione anche nel comune sede di lavoro nonché tra le sedi dell'Azienda e comunque al di fuori del comune sede di lavoro, ha diritto al rimborso a piè di lista delle spese di viaggio secondo quanto previsto dalle procedure contabili aziendali.

Il personale inviato in missione anche nel comune sede di lavoro, con propria autovettura, godrà dell'estensione della garanzia kasko totale per tutta la durata della missione. Per la determinazione delle spese chilometriche restano valide le tabelle ACI con la precisazione che il chilometraggio del veicolo è quello relativo ad una percorrenza annua di 10.000 Km.

Aurea Reine *Mauro Domenico Cones*
Roberto Marenco
Salvatore Grillo
David

Luigi
Giuseppe
Pietro

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Qualora dovessero modificarsi le condizioni in un contesto operativo diverso le Parti si incontreranno per valutare diverse soluzioni.

In caso di sinistro dovrà essere indennizzato ogni danno senza applicazione del degrado sui pezzi di ricambio, di scoperti e franchigie e, comunque, senza onere alcuno a carico del dipendente.

In ogni caso i rimborsi dovranno avvenire entro il mese successivo alla data di presentazione della documentazione completa.

ART. 12.2 Anticipo cassa

Ogni dipendente potrà usufruire di un anticipo cassa in conto spese previa compilazione di apposita modulistica. Soprattutto per quello che riguarda missioni oltre la giornata lavorativa l'Azienda si impegna a limitare al massimo le spese dei lavoratori mediante un adeguata previsione delle spese ed una relativa fornitura di denaro contante nella valuta adeguata.

ART. 13 ASSISTENZA SANITARIA

A beneficio di tutto il personale dipendente non dirigente è stato definito un accordo per l'assistenza sanitaria per il periodo 2008-2009-2010 le cui condizioni sono di seguito riportate.

Le coperture si intendono estese a tutti i componenti del nucleo familiare del dipendente; per nucleo familiare si intende quello risultante dallo stato di famiglia, ossia:

- ✓ il coniuge o, in alternativa il convivente, intendendosi come tale anche il convivente dello stesso sesso, non consanguineo del dipendente;
- ✓ i figli risultanti dallo stato di famiglia o fiscalmente a carico.

L'inclusione dei componenti del nucleo familiare, di cui sopra, avverrà a seguito della richiesta di inserimento in copertura da parte del dipendente.

In corso d'anno non sarà possibile cambiare il convivente more uxorio ed eventuali sostituzioni potranno essere registrate solo in occasione del primo rinnovo annuale.

Per l'anno 2008

- ✓ ricovero e grandi interventi per un massimale di Euro 180.000
- ✓ rimborso per visite mediche di alta diagnostica per un massimale di Euro 1.800
- ✓ rimborso per visite mediche specialistiche per un massimale di Euro 600
- ✓ rimborso per visite mediche di oncologia per un massimale di Euro 2.400
- ✓ rimborso per spese odontoiatriche per un massimale di Euro 840

Per l'anno 2009

- ✓ ricovero e grandi interventi per un massimale di Euro 187.500
- ✓ rimborso per visite mediche di alta diagnostica per un massimale di Euro 1.875
- ✓ rimborso per visite mediche specialistiche per un massimale di Euro 625
- ✓ rimborso per visite mediche di oncologia per un massimale di Euro 2.500
- ✓ rimborso per spese odontoiatriche per un massimale di Euro 875

Per l'anno 2010

- ✓ ricovero e grandi interventi per un massimale di Euro 195.000
- ✓ rimborso per visite mediche di alta diagnostica per un massimale di Euro 1.950

Garbo Massimo, Mauro Domenico Caporaso, Rosalba Marenco, Daniela, Davide, Primo, 21, Doro

- ✓ rimborso per visite mediche specialistiche per un massimale di Euro 650
- ✓ rimborso per visite mediche di oncologia per un massimale di Euro 2.600
- ✓ rimborso per spese odontoiatriche per un massimale di Euro 910

Acquisto massimali superiori a carico dipendente

Inoltre il dipendente potrà, a sua discrezione, scegliere di acquistare i massimali superiori previsti per l'annualità successiva, ad eccezione delle cure dentarie, che rimarranno per tutti quelle dell'anno in corso.

Per cui:

nel 2008 i dipendenti potranno acquistare le condizioni previste per l'anno 2009;

nel 2009 i dipendenti potranno acquistare le condizioni previste per l'anno 2010;

nel 2010 i dipendenti potranno acquistare le seguenti condizioni:

- ✓ ricovero e grandi interventi per un massimale di Euro 202.500
- ✓ rimborso per visite mediche di alta diagnostica per un massimale di Euro 2.025
- ✓ rimborso per visite mediche specialistiche per un massimale di Euro 675
- ✓ rimborso per visite mediche di oncologia per un massimale di Euro 2.700

I costi

- ✓ per il 2008, acquistando i massimali 2009: € 25,00 per nucleo familiare
- ✓ per il 2009, acquistando i massimali 2010: € 25,00 per nucleo familiare
- ✓ per il 2010, acquistando i massimali di cui al punto precedente: € 25,00 per nucleo familiare

Limite temporale per acquisto massimali

- 2008: entro il 30/06/08, in occasione del rinnovo semestrale della copertura
- 2009 e 2010: entro il 15/01/2009 e 2010, in contemporanea con la trasmissione delle anagrafiche per il rinnovo.

Oltre tali date non sarà più possibile scegliere i massimali ad adesione e il dipendente godrà dei massimali validi per la collettività. Sono fatti salvi, naturalmente, i nuovi assunti, per i quali, all'atto dell'inserimento in copertura, dovrà essere comunicata la scelta (copertura base - acquisto massimali aggiuntivi)

Decorrenza massimali 2008

I massimali 2008 in aumento scatteranno dalle ore 24 del 30/06, sia per chi rimane nella contrattazione generale, sia per chi acquista i massimali aggiuntivi. Per chi dovesse scegliere l'aumento dei massimali ad adesione il costo aggiuntivo sarà calcolato al 100% (dell'aumento del massimale si potrà beneficiare anche per spese antecedenti al 30/06).

L'Azienda si impegna, entro il 31 Dicembre 2008, a ricercare soluzioni per offrire ai dipendenti ulteriori estensioni delle garanzie della polizza sanitaria, comprese quelle relative alle spese odontoiatriche, a fronte di un contributo a carico del dipendente.

L'importo delle spese sostenute sarà liquidato, di norma, entro 40 giorni dalla data di presentazione di idonea e completa documentazione.

Inoltre, a seguito di modifica del visus, l'Azienda rimborserà, per spese di apparecchiature medico oculistiche (comprese lenti a contatto a fronte di una singola fattura), previa consegna di documentazione del medico specialista e copia fattura di avvenuto pagamento, un importo pari a:

- ✓ per l'anno 2008 Euro 360 annui netti;

Anna Messana
Rosanna Messana
Gianni Gualif
Piero M...
Petrucci
Dimitri
Maurizio Domenico Conet
Pietro V...
22

Rosale Antonia

Anne Reine

Ferris

CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE DIRECT LINE INSURANCE S.p.A.

- ✓ per l'anno 2009 Euro 375 annui netti;
- ✓ per l'anno 2010 Euro 390 annui netti.

Resta inteso che la montatura sarà compresa nei limiti del massimale di cui sopra, a seguito di consegna di certificazione che attesti:

- ✓ la prima necessità delle lenti da parte del medico oculista;
- ✓ la non adattabilità delle nuove apparecchiature medico oculistiche alla preesistente montatura da parte dell'ottico.

ART. 14 POLIZZA INFORTUNI (SOLO PER I DIPENDENTI):

- ✓ caso morte 6 volte la RAL con un massimo di € 500.000;
- ✓ invalidità permanente 7 volte la RAL con un massimo di € 600.000.

Per quanto riguarda tutte le altre garanzie ed eventuali scoperti e/o franchigie si conviene di far riferimento all'allegato N°4 "Assistenza sanitaria e polizza infortuni", in quanto parte integrante del presente contratto per gli esercizi 2008 - 2009 -2010.

ART. 15 PREVIDENZA

L'Azienda si impegna ad informare tempestivamente tutti i dipendenti, con particolare riferimento ai neo assunti, sulle modalità di adesione al contratto di previdenza integrativa.

In particolare dovranno essere fornite esaurienti informazioni circa i criteri di contribuzione e le linee di investimento possibili.

Dal 1 gennaio 2008 la contribuzione a carico dell'Azienda sarà pari al 4,60%.

Dal 1 gennaio 2009 la contribuzione a carico dell'Azienda sarà pari al 5,00%.

Dal 1 gennaio 2010 la contribuzione a carico dell'Azienda sarà pari al 5,20%.

In seguito le Parti si incontreranno per apportare le necessarie modifiche all'accordo del 23/10/03 per l'allineamento ai nuovi termini di legge/C.C.N.L..

[Handwritten signature]

ART. 16 PREMIO AZIENDALE DI PRODUTTIVITÀ 2008

I. PAP VARIABILE

Le Parti concordano che il Premio Aziendale di Produttività si articola su tre Parametri e prevede quattro soglie di riferimento rispetto agli obiettivi di Compagnia dell'anno 2008 e l'inquadramento contrattuale del dipendente nel seguente modo:

Parametri

1. Raccolta premi
2. Portafoglio
3. Rapporto sinistri /premi

Soglie

1. 80% dei risultati 2007
2. 100% dei risultati 2007
3. 100% degli obiettivi 2008
4. superamento degli obiettivi 2008

Maurizio Maria Conca

Patrizia Pini

David [unclear]

André Messine
Rosalba Maber

Samira Guellit
Ferris

Benin

Inquadramento contrattuale

1. Gruppo A: settimo livello – sesto livello – quinto livello
2. Gruppo B: quarto livello – terzo livello – secondo livello
3. Gruppo C: disciplina speciale parte III sezione I – disciplina speciale parte III sezione II.

II. PARAMETRI

In relazione al valore complessivo del Premio Aziendale di Produttività Variabile (di seguito il "Premio Variabile") i tre Parametri avranno i seguenti pesi:

- ✓ Raccolta premi lorda pari al 40% del Premio Variabile
- ✓ Portafoglio di Compagnia pari al 40% del Premio Variabile
- ✓ Rapporto sinistri /premi pari al 20% del Premio Variabile

Il valore del Premio Variabile sarà calcolato sulla base dei singoli risultati conseguiti negli anni di riferimento.

III. CRITERI DI DISTRIBUZIONE

Il Premio Variabile sarà calcolato in proporzione all'incremento/decremento dei tre Parametri.

Il Premio Variabile, per i Parametri sopra definiti, sarà erogato solo al raggiungimento di almeno l'80% del risultato dell'anno precedente, ad eccezione del rapporto sinistri premi pari ad almeno l'83.70%, dei risultati realizzati dalla Compagnia al 31/12/2008 (come indicato nella tabella).

L'incremento del valore economico del premio relativamente ai primi due Parametri (raccolta premi e portafoglio) sarà riproporzionato rispetto agli incrementi di obiettivi, come definiti nella tabella, e dei risultati raggiunti. Qui di seguito la formula applicata:

$$\text{delta risultati} : \text{delta obiettivi} = X : \text{delta valori economici del premio}$$

~~Handwritten signature~~

In relazione al terzo parametro (rapporto sinistri/premi) è previsto il medesimo criterio di distribuzione relativamente alla soglia II e III; relativamente alla I e IV soglia gli incrementi economici definiti in tabella saranno riparametrati al 50% in funzione del raggiungimento del 50% dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi delle soglie I e IV.

Si precisa, inoltre che, nessun importo verrà corrisposto in aggiunta al Premio Variabile già definito qualora siano superati gli obiettivi della quarta fascia.

IV. PREMIO CONSOLIDATO

Le Parti concordano che, i dipendenti matureranno il diritto a ricevere oltre al Premio Variabile, un ulteriore elemento di premio ossia un Premio Fisso (di seguito "Premio Consolidato"). Il Premio Consolidato, così definito, sarà pari al 15% del Premio Variabile effettivamente corrisposto per singolo dipendente nell'anno precedente.

Giulio Messine

Roberto Antonucci
 Aurelio Guelfi
 Giancarlo
 Roberto
 Davide

Stefano
 Maurizio
 Roberto

Handwritten signature
 Handwritten signature

Paolo Antonucci

Ana Reina

Blum

CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE DIRECT LINE INSURANCE S.p.A.

La tabella seguente riepiloga i criteri di distribuzione e le principali fasce di erogazione del premio complessivo:

SOGLIE		ANNO 2008							
		I soglia		II soglia		III soglia		IV soglia	
		80% del risultato 2007		100% del risultato 2007		100% obiettivi 2008		Oltre 100% obiettivi 2008	
PARAMETRI	Raccolta premi	211.049.231	Raccolta premi	263.811.539	Raccolta premi	307.927.202	Raccolta premi	338.719.922	
	40%		40%		40%		40%		
	Portafoglio		Portafoglio		Portafoglio		Portafoglio		
	40%	427.120	40%	533.900	40%	622.000	40%	684.200	
	Sinistri/premi	83,70%	Sinistri/premi	83,20%	Sinistri/premi	82,70%	Sinistri/premi	82,20%	
	20%		20%		20%		20%		
		Variabile	Fisso 15%*	Variabile	Fisso 15%*	Variabile	Fisso 15%*	Variabile	Fisso 15%*
gruppo A	7° liv.	€ 1.262	€ 237	€ 1.577	€ 237	€ 1.893	€ 237	€ 2.415	€ 237
	6° liv.	€ 1.262	€ 237	€ 1.577	€ 237	€ 1.893	€ 237	€ 2.415	€ 237
	5° liv.	€ 1.262	€ 237	€ 1.577	€ 237	€ 1.893	€ 237	€ 2.415	€ 237
gruppo B	4° liv.	€ 1.133	€ 213	€ 1.417	€ 213	€ 1.700	€ 213	€ 2.169	€ 213
	3° liv.	€ 1.133	€ 213	€ 1.417	€ 213	€ 1.700	€ 213	€ 2.169	€ 213
	2° liv.	€ 1.133	€ 213	€ 1.417	€ 213	€ 1.700	€ 213	€ 2.169	€ 213
gruppo C	Sez.I	€ 1.005	€ 188	€ 1.256	€ 188	€ 1.507	€ 188	€ 1.923	€ 188
	Sez.II	€ 1.005	€ 188	€ 1.256	€ 188	€ 1.507	€ 188	€ 1.923	€ 188

*i Parametri indicati fanno riferimento ai dati finanziari del piano strategico e i relativi risultati conseguiti dall'Azienda saranno verificabili nella Relazione di Bilancio e nel Bilancio.

* Il Premio Consolidato è stato calcolato sugli importi erogati nell'anno 2007.

V. CONDIZIONI SOGGETTIVE PER LA MATURAZIONE DEL DIRITTO

Gli aventi diritto a tale premio saranno tutti i dipendenti Direct Line appartenenti alla categoria impiegatizia (con l'esclusione quindi dei dirigenti) assunti ed entrati in servizio non oltre il 1 dicembre 2008 che abbiano prestato almeno un mese di servizio effettivo continuativo nel corso del 2008. Il premio verrà riproporzionato per i dipendenti assunti in corso d'anno e sarà riconosciuto nella misura di 1/12 per ogni mese di effettivo servizio per un numero di giorni superiore o uguale a 15. Il premio del dipendente sarà riproporzionato con riferimento all'inquadramento contrattuale e orario sulle retribuzioni dell'esercizio 2008.

VI. MODALITÀ DI EROGAZIONE

Gli importi sopra definiti verranno erogati unitamente alla retribuzione di marzo 2009, anche per le persone non più in servizio se aventi diritto.

Le Parti si danno atto che gli importi indicati sono comprensivi del Premio Variabile anno 2008 e Premio Consolidato anno 2008 e delle relative quote di incidenza sugli istituti retributivi di carattere differito (preavviso, ferie, tfr, etc.) riguardo alle quali i dipendenti non matureranno alcun diritto aggiuntivo rispetto a quanto sopra previsto.

VII. PREMIO AZIENDALE DI PRODUTTIVITÀ ANNI SUCCESSIVI

Si stabilisce fin d'ora che le Parti si incontreranno entro il mese di marzo degli anni 2009 e 2010 per la definizione degli obiettivi relativi al Premio Aziendale di Produttività 2009 e 2010.

Relativamente agli importi indicati nella tabella si conviene che tali importi saranno incrementati di una cifra pari al 5% per ciascun anno.

VIII. CLAUSOLA

Qualora una delle Parti ravvisi la necessita di incontrarsi, le Parti si impegnano ad attuare l'incontro per discuterne il merito, anche nel caso in cui non fosse più possibile l'applicazione dell'impianto in essere.

Ambra Mossue

Anna Reina

Mario Domenico C...

Roberto Mossue

Giuseppe Buitoni

David

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

Rosario Cedonari

Ana Reine

Benin

CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE DIRECT LINE INSURANCE S.p.A.

ART. 17 AGEVOLAZIONI

ART. 17.1 Ticket Restaurant

L'Azienda erogherà a ciascun dipendente e per ogni giorno di presenza un ticket restaurant del seguente valore:

per l'anno 2008

- ✓ Euro 7.15 per tutti i dipendenti full-time;
- ✓ Euro 3.70 per tutti i dipendenti part-time.

per l'anno 2009

- ✓ Euro 7.75 per tutti i dipendenti full-time;
- ✓ Euro 4.15 per tutti i dipendenti part-time.

per l'anno 2010

- ✓ Euro 8.00 per tutti i dipendenti full-time;
- ✓ Euro 4.25 per tutti i dipendenti part-time.

Come di consuetudine il ticket restaurant verrà erogato per 5 giorni settimanali.

I Ticket Restaurant verranno consegnati a ciascun dipendente unitamente alla busta paga. Resta inteso che il ticket è spendibile anche in mensa.

Resta inteso, inoltre, che gli importi di cui sopra sono comprensivi degli importi previsti dall'art. 102 del C.C.N.L. vigente.

ART. 17.2 Sconti polizze stipulate dai dipendenti

Polizza auto e moto

I dipendenti in servizio possono stipulare con l'Azienda assicurazioni su veicoli intestati a se stessi, ai familiari conviventi, al coniuge/convivente, per un numero illimitato di veicoli, alle seguenti condizioni:

- ✓ 30% di sconto sulla garanzia RCA fermo restando il premio minimo previsto che rappresenta in tal caso il tetto massimo di sconto;
- ✓ 50% di sconto sulle altre garanzie fermo restando il premio minimo previsto che rappresenta in tal caso il tetto massimo di sconto.

Polizza casa

I dipendenti in servizio possono stipulare con l'Azienda assicurazioni sulla casa alle seguenti condizioni:

- ✓ 30% di sconto su tutte le garanzie del prodotto fermo restando il premio minimo previsto che rappresenta in tal caso il tetto massimo di sconto.

ART. 17.3 Mutui, conti correnti e prestiti

L'Azienda si impegna a definire accordi con Istituti Bancari considerando ove possibile, inoltre, accordi con la casa madre per garantire le migliori condizioni possibili sul mercato per l'apertura di mutui e conti correnti.

Sulla intranet aziendale sono disponibili le convenzioni stipulate per l'anno 2008 con i seguenti istituti di credito:

- ✓ BNL
- ✓ IWBANK

Maria Imenio Com

Giulio Messano

Rosanna Messano

Luca

Stefano Girelli

Petrucci

David

Paolo C...

Anna Riva

M...

CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE DIRECT LINE INSURANCE S.p.A.

✓ VENETO BANCA

ART. 17.4 Abbonamento annuale ai mezzi pubblici

In riferimento alla convenzione con ATM si conviene la possibilità di rateizzare mensilmente il relativo costo con trattenuta in busta paga.

ART. 17.5 Asilo nido

In funzione di qualsiasi soluzione logistica che verrà attuata per il personale delle attuali strutture di Cinisello e Lambrate, le Parti troveranno una soluzione analoga a quella attuale, eventualmente anche di tipo economico con la ricerca di possibili convenzioni anche su segnalazione dei dipendenti.

ART. 17.6 Anticipo T.F.R.

Fermo restando la normativa vigente in materia di TFR, si concorda che:

- ✓ la condizione di anzianità aziendale, presso lo stesso datore di lavoro, per la richiesta di anticipo del T.F.R. è di almeno 7 anni;
- ✓ oltre alle motivazioni previste dalla legge vigente, per le quali poter avanzare tale richiesta a fronte di idonea documentazione:
 - acquisto I casa di abitazione per se o per i propri figli;
 - spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari;
 - congedi per astensione facoltativa per maternità;
 - formazione
- ✓ sarà possibile avanzare la richiesta per le ulteriori seguenti motivazioni, a fronte di idonea documentazione:
 - la rinegoziazione del mutuo;
 - la ristrutturazione della I casa.

Inoltre, ovviamente, l'Azienda valuterà eventuali casi eccezionali.

ART. 18 ROTAZIONE DELLE MANSIONI

Si riconfermano i contenuti dell'art. 97 e 98 del C.C.N.L., con le seguenti modifiche.

Il periodo di 5 anni di cui al comma 1° art. 98 è ridotto a 3 anni.

Nel caso in cui si verificasse una situazione di parità fra lavoratori/trici richiedenti con riguardo alle condizioni di legge, avrà diritto di priorità il lavoratore/trice con i seguenti requisiti:

- ✓ provenienza da un reparto di lavoratori/trici addetti al call center (front line) perché esposti ad uno stress maggiore;
- ✓ anzianità di servizio aziendale.

A fronte del cambiamento di mansione farà seguito il corretto inquadramento previsto dal C.C.N.L..

ART. 19 ASSUNZIONI

In caso di decesso di un dipendente durante il rapporto di lavoro il coniuge o i figli potranno fare richiesta di assunzione; in tal caso, l'Azienda si impegna a sostenere un colloquio di selezione.

Giulio Messine

Gianni Gualitti

Mario D...

Rossana Mauri

Gianni...

Roberto...

Daniela...

[Vertical signature column]

Paolo Antonelli

Anna Reina

Benini

CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE DIRECT LINE INSURANCE S.p.A.

ART. 20 INTERPRETE PER DIPENDENTI AUDIOLESI

L'Azienda si impegna a fornire a proprie spese un interprete per i dipendenti audiolesi, in occasione di assemblee sindacali, incontri con i dipendenti, al fine di consentire agli stessi la fruizione di tali eventi in modo paritetico.

ART. 21 DECORRENZA E SCADENZA

Il presente contratto decorrerà dal 1 Gennaio 2007.

La scadenza del presente contratto si intende fissata al 31/12/2010, con l'impegno delle Parti ad iniziare le trattative per il rinnovo dello stesso dal 01/06/2010.

DISPOSIZIONI FINALI

Le Parti concordano che:

- ✓ sarà erogato, in via del tutto eccezionale, un importo una tantum pari a 200,00 euro lordi annui, a titolo di riconoscimento forfetario per la vacanza contrattuale per l'anno 2007, riproporzionato in funzione del proprio inquadramento orario e dei mesi interi di servizio nell'anno 2007, con la mensilità di Giugno 2008;
- ✓ saranno corrisposti gli arretrati sulle voci economiche (compresi i ticket Restaurant) del presente accordo per il periodo da Gennaio a Maggio 2008, con la mensilità di Luglio 2008;
- ✓ tutti gli istituti di carattere economico compreso gli accordi avranno effettiva applicazione dal 1 Giugno 2008;
- ✓ saranno estesi i contenitori di permesso come previsto dagli articoli di riferimento, nel mese di Luglio 2008.

Guido Messine


Rosanna Marini
Saverio Giulitti

Giuseppe Lillo

Petruccianni

Luca D'Amico

DP



Mario Donato

Daniela

Stefano

Paola Quaresima

Anno Reina

Berni

CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE DIRECT LINE INSURANCE S.p.A.

Allegato N°1 "Griglia orari dei turni".

	Giorni della settimana	Tipologia	Orario di lavoro
Front line sales (N.B. e Rinnovi)	Lunedì - Venerdì	TURNI	08,00 - 21,00
	Sabato		08,00 - 17,00
Front line service	Lunedì - Venerdì	TURNI	08,00 - 20,00
	Sabato		08,00 - 14,00
Team leader	Lunedì - Venerdì	TURNI	come area gestita
	Sabato		come area gestita
Call Center claims	Lunedì - Venerdì	TURNI	08,00 - 19,00
IT (help desk – sistemisti)	Lunedì - Venerdì	TURNI	08,00 - 21,00
	Sabato		08,00 - 17,00
Back office service	Lunedì - Venerdì	TURNI+ FLEX TIME	08,00 - 19,00
	Sabato		accordo in scadenza nov 2008
Back office sales	Lunedì - Venerdì	TURNI+ FLEX TIME	08,00 - 19,00
	Sabato		accordo in scadenza nov 2008
Claims liquidatori (no cvt)	Lunedì - Giovedì	SLITTAMENTO 30'	09,00 - 9,30; 18,00 - 18,30
	Venerdì	SLITTAMENTO 30'	09,00 - 9,30; 14,00 - 14,30

Nota: per i **Claims liquidatori (no CVT)**: condizione necessaria è la garanzia dell'85% di copertura con possibilità per il restante 15% del personale di usufruire dell'orario flessibile e pagamento dell'indennità di turno per tutti coloro che garantiscono la copertura.

Relativamente al personale **Back Office Sales e Service** si fa riferimento all'accordo in essere dal 17/10/07.

Giulio Messineo
 Francesco Mauri
 Giovanni Lillo
 DP
 GO

Francesco Grilli
 Petrone Puri
 Mauro Antonio Comi
 Davide Di
 Leonardo Lucelli
 Theda Senzi

Roberto Antonucci

Aura Rina

Bein

CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE DIRECT LINE INSURANCE S.p.A.

Allegato N°2 "Legenda turni personale call center".

Di seguito elenchiamo gli attuali turni di lavoro del personale addetto ai call center. Si conferma che tali turni non sono vincolanti per l'Azienda e che possono essere modificati fermo restando i criteri definiti nel CIA.

legenda	inquadramento orario	dalle	alle	pausa pranzo
M1	8 ore	8.00	17.00	12.00-13.00
M2	8 ore	8.00	17.00	13.00-14.00
M3	8 ore	9.00	18.00	12.00-13.00
M4	8 ore	9.00	18.00	13.00-14.00
T3	8 ore	11.00	20.00	13.00-14.00
T1	8 ore	11.00	20.00	14.00-15.00
T2	8 ore	12.00	21.00	18.00-19.00
5,5A1	5,5 ore	8.00	13.30	
5,5A2	5,5 ore	9.00	14.30	
5,5B1	5,5 ore	11.30	17.00	
5,5B3	5,5 ore	13.30	19.00	
5,5B2	5,5 ore	14.30	20.00	
5,5C1	5,5 ore	15.30	21.00	
5A1	5 ore	8.00	13.00	
5A2	5 ore	9.00	14.00	
5A3	5 ore	10.00	15.00	
5A4	5 ore	12.00	17.00	
5B1	5 ore	13.00	18.00	
5B2	5 ore	14.00	19.00	
5B3	5 ore	15.00	20.00	
5C1	5 ore	16.00	21.00	
4A1	4 ore	8.00	12.00	
4A2	4 ore	9.00	13.00	
4A3	4 ore	12.00	16.00	
4B1	4 ore	13.00	17.00	
4B2	4 ore	14.00	18.00	
4C1	4 ore	16.00	20.00	
4C2	4 ore	17.00	21.00	
6A1	6 ore	8.00	14.00	
6A2	6 ore	9.00	15.00	
6B1	6 ore	13.00	19.00	
6B2	6 ore	14.00	20.00	
6C1	6 ore	15.00	21.00	
60	6 ore	11.00	17.00	

[Handwritten signature]

Carlo Messina

[Handwritten signatures: Roberto Antonucci, Sergio Giulitti, Lorenza Mignone, Patrizia Rina]

Maria Antonia Lener

[Handwritten signatures: Daniela Di, Jacopo]

[Handwritten signature: DP]

[Handwritten signature: SB]

Fondale Cauterucci

Ama Reine

Beni

CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE DIRECT LINE INSURANCE S.p.A.

Allegato N°3 "Griglia orari dei turni Information Technology".

TURNO	ORARIO	FLESSIBILITA' ENTRATA	FLESSIBILITA' USCITA	PAUSA PRANZO	SEDE
A8	8,00-17,00	7,30-8,00	16,30-17,30	12,00-14,30	tutte
B5	8,00-13,00	7,30-8,30	12,30-13,30	NO	tutte
C8	9,00-18,00	8,00-9,30	17,00-18,30	12,30-14,30	tutte
D5	9,00-14,00	8,00-9,30	12,30-14,30	NO	tutte
E8	12,00-21,00	11,30-12,00	21,00-21,30	16,00-17,30 (1 ora)	tutte
F	12,30-21,00	NO	21,00-21,30	16,00-17,30 (1/2 ora)	tutte
G7	13,00-21,00	12,30-13,00	21,00-21,30	16,00-17,30	tutte
H7	9,00-17,00	8,00-9,30	16,00-17,30	12,00-14,30	tutte
I7	13,30-21,00	NO	21-21,30	16,00-17,30 (1/2 ora)	tutte
G7 Mat.flex*	12,00-20,00	11,30-12,00	20,00-20,30	16,00-17,30	tutte
I7 Mat.*	12,30-20,00	NO	20,00-20,30	16,00-17,30 (1/2 ora)	tutte

* turno per chi ha diritto all'esclusione dal turno dopo le ore 20,00 per accudire i figli.

Andrea Messineo

Francesca Travelleri
Saverina Giuletti
Cristina Allio
Petra Reine

Mario Domenico Conet
Danilo Di
Giovanni
DPap


83

PROV. MILANO

Roberto Antonelli

Anne Reine

Benini

CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE DIRECT LINE INSURANCE S.p.A.

Allegato N°4 "Assistenza sanitaria e polizza infortuni"

Relativamente all'accesso alle garanzie oggetto dell'articolo 13 del presente CIA dovranno essere fornite ad ogni dipendente le necessarie informazioni di carattere pratico amministrativo come di seguito specificato.

A fronte di prescrizione del medico di base o della certificazione del medico specialista verranno rimborsate:

Ricovero con e senza intervento chirurgico, Day-hospital, intervento chirurgico ambulatoriale.

In strutture del S.S.N. o da esso accreditate in caso di ricovero a carico del S.S.N.

- ✓ Rimborso dei ticket o delle eccedenze di spese.

In strutture convenzionate.

- ✓ Pagamento diretto ed integrale.

In strutture non convenzionate.

- ✓ Rimborso delle spese con l'applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo non indennizzabile di Euro 1.000,00, per il solo intervento chirurgico ambulatoriale il minimo non indennizzabile applicato viene abbassato a Euro 500,00.

Spese nei 100 giorni precedenti per visite specialistiche e accertamenti diagnostici.

Spese sanitarie sostenute durante il ricovero o il day-hospital e per l'intervento chirurgico ambulatoriale.

Spese nei 100 giorni successivi per prestazioni mediche e sanitarie, medicinali, cure termali (no spese alberghiere).

Massimale annuo per nucleo:

- ✓ per l'anno 2008 Euro 180.000;
- ✓ per l'anno 2009 Euro 187.500;
- ✓ per l'anno 2010 Euro 195.000.

JH

SB

Alta Specializzazione ed accertamenti diagnostici

Angiografia, artrografia, broncografia, cisternografia, cistografia, clisma opaco, colangiografia, colangiografia per cutanea, colecistografia, dacriocistografia, defecografia discografica, fistelografia, flebografia, fluorangiografia, galattografia, isterosalpingografia, linfografia, mammografia, mielografia, pneumoencefalografia, retinografia, Rx esofago, Rx tubo digerente, scialografia, splenoportografia, tomografia torace, tomografia in genere, tomografia logge renali, tomoxerografia, urografia, vescicolodeferentografia, Tomografia Assiale Computerizzata (TAC), risonanza magnetica nucleare (RMN), scintigrafia, elettromiografia, dialisi, laserterapia a scopo fisioterapico, chemioterapia, cobaltoterapia.

Tutte gli altri accertamenti diagnostici con esclusione delle prestazioni odontoiatriche e di ortodonzia.

In strutture del S.S.N. o da esso accreditate in caso di ricovero a carico del S.S.N.

- ✓ Rimborso dei ticket.

In strutture convenzionate.

- ✓ Pagamento diretto ed integrale.

In strutture non convenzionate.

- ✓ Rimborso delle spese con l'applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo non indennizzabile

Monumento Genet

David

DFP

DL

David

Giulia Messina

Giuseppe Lello

Roberto Benini

Roberta Favoni

Dominica Giarelli

Paolo Antonelli

Anna Reine

Reine

CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE DIRECT LINE INSURANCE S.p.A.

di Euro 50,00.

Massimale annuo per nucleo:

- ✓ per l'anno 2008 Euro 1.800;
- ✓ per l'anno 2009 Euro 1.875;
- ✓ per l'anno 2010 Euro 1.950.

Visite specialistiche

In strutture del S.S.N. o da esso accreditate in caso di ricovero a carico del S.S.N.

- ✓ Rimborso dei ticket.

In strutture convenzionate.

- ✓ Pagamento diretto ed integrale.

In strutture non convenzionate.

- ✓ Rimborso delle spese con l'applicazione di uno scoperto del 15% con il minimo non indennizzabile di Euro 25,00.

Massimale annuo per nucleo:

- ✓ per l'anno 2008 Euro 600;
- ✓ per l'anno 2009 Euro 625;
- ✓ per l'anno 2010 Euro 650.

Malattie oncologiche

Rimborso delle spese extra-ospedaliere per visite, accertamenti diagnostici e terapie oncologiche, anche farmacologiche relative a malattie oncologiche.

In strutture del S.S.N.

- ✓ Rimborso dei ticket.

In strutture convenzionate e non convenzionate.

- ✓ Pagamento diretto ed integrale.

In strutture non convenzionate.

- ✓ Le spese sostenute vengono rimborsate integralmente.

Massimale annuo per nucleo:

- ✓ per l'anno 2008 Euro 2.400;
- ✓ per l'anno 2009 Euro 2.500;
- ✓ per l'anno 2010 Euro 2.600.

Prestazioni odontoiatriche

La Società rimborsa all'assicurato le spese sostenute per prestazioni di terapie conservative, ortodonzia e protesi sia in centri convenzionati con la Società sia in centri non convenzionati.

In strutture del S.S.N. o da esso accreditate in caso di ricovero a carico del S.S.N.

- ✓ Rimborso dei ticket fino al massimale assicurato.

In strutture convenzionate.

- ✓ Pagamento diretto ed integrale.

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

Giulia Messina
Rossella Navoni

Walter Luber
Simona Girelli

Maurizio Menico Cener
[Handwritten signature]
Petrona Pizzi
David [Handwritten signature]

Paolo De Luca

Anna Rina

Bruno

CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE DIRECT LINE INSURANCE S.p.A.

In strutture non convenzionate.

- ✓ Rimborso delle spese con l'applicazione di uno scoperto del 15% o rimborso con i massimali previsti dalla tabella funzionari allegata al C.C.N.L.

Massimale annuo per nucleo:

- ✓ per l'anno 2008 Euro 840;
- ✓ per l'anno 2009 Euro 875;
- ✓ per l'anno 2010 Euro 910.

Tutti i massimali sopra indicati sono da considerarsi annuali (12 mesi).

Polizza Infortuni

Sulla garanzia invalidità permanente da infortunio è prevista una franchigia fissa del 5% sulla parte di capitale superiore a € 300.000.

Antonio Messineo

Rosanna Mayer

Samira Gueliti

Francesca Libero

Petrucci Rina

[Signature]

Donna Maria Teresa

David Di

Stavros

[Signature]

[Signature]

[Signature]



Roberto Antonucci

Anna Reina

Benini

CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE DIRECT LINE INSURANCE S.p.A.

Allegato N° 5 " Accordo schema provvigionale anno 2008- 2009 – 2010.

(per il personale inquadrato in Disciplina Speciale Parte Terza, Sezione Seconda del vigente C.C.N.L.)

ACCORDO COMPENSI PROVVISORIALI

Tra

Direct Line Insurance S.p.A., con sede in Milano alla Piazza Monte Titano n. 10, in persona del Direttore delle Risorse Umane Dott. Riccardo Benini, assistito dalle Dott.sse Lia Antonucci e Anna Reina (di seguito "Direct Line")

e

FIBA CISL: per la Segreteria Provinciale Umberto Bognani, per le RSA le sig.re Dasy Papi, Patrizia Pierri e Ilaria Salvi e il Dott. Giovanni Milano;

e

F.N.A.: per la Segreteria Provinciale il sig. Roberto Lavoratorini, per le RSA i sigg. Stefano Buldrini, Mauro Carretta e Davide Dehò;

nonché

FISAC CGIL: per la Segreteria Provinciale il sig. Marco Mastrangelo, per le RSA le sigg.re Simona Barbiani, Samira Giulitti, Rosanna Mancini, Giulia Messina e il sig. Danilo Tavecchio;

* * *

1. Campo d'applicazione del presente accordo

1.1 Le disposizioni contenute nel presente accordo (di seguito l'"Accordo"), che dà attuazione, tra l'altro, a quanto stabilito dall'art. 174 del C.C.N.L. ANIA, si applicano al personale di Direct Line rientrante nel campo d'applicazione della Parte Terza – Sezione Seconda del C.C.N.L. ANIA (di seguito "Operatori") che

- svolga attività di promozione della vendita di polizze assicurative auto, ossia tutti i veicoli soggetti alla Responsabilità Civile Auto Veicoli Terrestri (di seguito "auto") della Compagnia, fornendo ai potenziali clienti che contattino i *call centre* di Direct Line, preventivi su dette polizze, concludendo il processo di vendita delle polizze stesse (di seguito "Attaccanti");
- svolga attività di promozione della vendita di polizze assicurative auto della Compagnia, fornendo in *front office* informazioni e assistenza tecnica ai clienti che abbiano già contattato i *call centre* di Direct Line e che necessitino di un supporto, per valutare l'opportunità di stipulare una polizza e/o per effettuare tutti gli adempimenti formali richiesti per il suo perfezionamento (di seguito "Difensori");
- svolga attività di promozione della vendita di rinnovi di polizze assicurative auto della Compagnia fornendo ai clienti, la cui polizza sia scaduta o prossima alla scadenza e che contattino i *call centre* di Direct Line, informazioni e preventivi su tali rinnovi (di seguito "Operatori dei Rinnovi").

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

Giulia Messina
Rosanna Mancini
Samira Giulitti

Francesco Barbero
Roberto Lavoratorini

Maria Domenica Comi

Daniela

Roberto Bertone

Ana Resina

Bini

CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE DIRECT LINE INSURANCE S.p.A.

1.2 Si precisa che i seguenti punti 2),3),4),5),6),8) saranno applicati anche agli operatori rientranti nel campo d'applicazione dell'accordo sindacale del 17 ottobre 2002 nel caso in cui gli stessi operatori scelgano su base volontaria di aderire allo schema sui compensi provvigionali.

2. Provvigioni

2.1 Ciascun Attaccante, Difensore e Operatore dei Rinnovi avrà diritto a un compenso mensile (di seguito la "Provvigione").

2.2 La Provvigione sarà erogata all'Attaccante per ogni primo preventivo venduto attraverso il canale telefonico e trasformato in polizza assicurativa, indipendentemente dal metodo di pagamento. La Provvigione dovuta all'Attaccante sarà pari allo:

- ✓ 0.55% del premio imponibile totale per ogni polizza per l'anno 2008;
- ✓ 0.58% del premio imponibile totale per ogni polizza per l'anno 2009;
- ✓ 0.63% del premio imponibile totale per ogni polizza per l'anno 2010.

2.3 La Provvigione dovuta al Difensore sarà calcolata in misura pari alla media delle Provvigioni di cui al precedente punto 2. 2 dell'area Attaccanti, per ogni mese di calendario.

2.4 La Provvigione sarà erogata all'Operatore dei Rinnovi per ogni rinnovo venduto attraverso il canale telefonico trasformato in polizza assicurativa. La Provvigione dovuta all'Operatore dei Rinnovi sarà pari allo:

- ✓ 0.35% del premio imponibile totale per ogni polizza per l'anno 2008;
- ✓ 0.37% del premio imponibile totale per ogni polizza per l'anno 2009;
- ✓ 0.40% del premio imponibile totale per ogni polizza per l'anno 2010.

3. Superprovvigioni

3.1 Per tutti gli operatori denominati Attaccanti che superano la media produttiva mensile calcolata sull'area Attaccanti, è istituito un compenso ulteriore pari allo:

- ✓ 0.21% del premio imponibile totale per ogni polizza per l'anno 2008;
- ✓ 0.22% del premio imponibile totale per ogni polizza per l'anno 2009;
- ✓ 0.23% del premio imponibile totale per ogni polizza per l'anno 2010.

Tale ulteriore sarà applicata sulle polizze eccedenti la media produttiva mensile di cui sopra.

3.2 Per tutti gli operatori dei Rinnovi che superano la media produttiva mensile calcolata sull'area rinnovi, è istituito un compenso ulteriore pari allo:

- ✓ 0.11% del premio imponibile totale per ogni polizza per l'anno 2008;
- ✓ 0.12% del premio imponibile totale per ogni polizza per l'anno 2009;
- ✓ 0.13% del premio imponibile totale per ogni polizza per l'anno 2010.

Tale ulteriore sarà applicata sulle polizze eccedenti la media produttiva mensile di cui sopra.

4. Sovraprovvigioni

4.1 È istituito un compenso mensile, il cui valore complessivo sarà calcolato in base al numero di nuove polizze assicurative auto stipulate da Direct Line in ciascun mese di durata dell'Accordo (di seguito il "Mese di Riferimento"), attraverso il canale telefonico, dall'Attaccante, indipendentemente dal metodo di pagamento e dal canale con cui è stato effettuato il primo preventivo. Più precisamente, il compenso sarà determinato moltiplicando il numero complessivo di tali polizze (di seguito "Compenso Mensile") per i seguenti importi:

Giulia Messano *David* *Maurizio* *Con*
Roberto *Maurizio* *Giulio* *Giulio* *lele* ³⁶

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Paolo De Tommaso

Ana Nive

Beni

CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE DIRECT LINE INSURANCE S.p.A.

- ✓ € 2.40 lordi per l'anno 2008;
- ✓ € 2.50 lordi per l'anno 2009;
- ✓ € 2.60 lordi per l'anno 2010.

I preventivi web chiusi dal call center andranno nel contenitore delle sovrapprovvigioni degli Attaccanti e seguiranno le logiche di calcolo delle stesse.

Più precisamente, il compenso sarà determinato moltiplicando il numero complessivo di tali polizze (di seguito "Compenso Mensile") per i seguenti importi:

- ✓ € 2.40 lordi per l'anno 2008;
- ✓ € 2.50 lordi per l'anno 2009;
- ✓ € 2.60 lordi per l'anno 2010.

4.2 Avranno diritto a concorrere nella distribuzione del Compenso Mensile e conseguentemente a percepire una quota del Compenso Mensile (di seguito "Sovraprovvigione") tutti gli Attaccanti dipendenti della Compagnia al Momento della Erogazione che abbiano reso la loro attività nel Mese di Riferimento.

4.3 La Sovraprovvigione si determinerà dividendo il Compenso Mensile per il numero di FTE degli Attaccanti nel mese di riferimento, riproporzionandola in funzione delle ore lavorate, fermo restando l'erogazione della media sovrapprovvigionale secondo i criteri previsti dal C.C.N.L. per l'erogazione della media provvigionale.

4.4 La Sovraprovvigione dovuta al Difensore sarà calcolata in misura pari alla media delle Sovraprovvigioni di cui al precedente punto 4.3 dell'area Attaccanti, per ogni mese di calendario.

4.5 È istituito, altresì, un compenso mensile, il cui valore complessivo sarà calcolato in base al numero di Rinnovi di polizze assicurative auto stipulate da Direct Line in ciascun mese di durata dell'Accordo (di seguito il "Mese di Riferimento"), attraverso il canale telefonico, dall'Operatore dei Rinnovi. Più precisamente, il compenso sarà determinato moltiplicando il numero complessivo di tali Rinnovi (di seguito "Compenso Mensile") per i seguenti importi:

- ✓ € 1.34 lordi per l'anno 2008;
- ✓ € 1.40 lordi per l'anno 2009;
- ✓ € 1.46 lordi per l'anno 2010.

4.6 Avranno diritto a concorrere alla distribuzione del Compenso Mensile e conseguentemente a percepire una quota del Compenso Mensile (di seguito "Sovraprovvigione") tutti gli Operatori dei Rinnovi dipendenti della Compagnia al Momento della Erogazione, che abbiano reso la loro attività nel Mese di Riferimento.

4.7 La Sovraprovvigione si determinerà dividendo il Compenso Mensile per il numero di FTE degli Operatori dei Rinnovi nel mese di riferimento, riproporzionandola in funzione delle ore lavorate, fermo restando l'erogazione della media sovrapprovvigionale secondo i criteri previsti dal C.C.N.L. per l'erogazione della media provvigionale.

4.8 **5. Minimo garantito**

5.1 La somma delle Provvigioni maturate da ciascun Attaccante, Difensore e Operatore dei Rinnovi in ogni anno di riferimento (di seguito i "Compensi Maturati") e unicamente per la durata

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Andrea Messina

Luca Nive

Roberta Mauri

Santina Giuletti

Handwritten signature

Handwritten signature

Paolo Quirici

Ama Raine

Rein

CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE DIRECT LINE INSURANCE S.p.A.

dell'accordo non potrà in nessun caso essere inferiore agli importi di seguito specificati per FTE da distribuire su 12 mesi:

- ✓ € 1.500 lordi per l'anno 2008;
- ✓ € 1.563 lordi per l'anno 2009;
- ✓ € 1.625 lordi per l'anno 2010.

La somma delle Sovraprovvigioni maturate da ciascun Attaccante, Difensore e Operatore dei Rinnovi in ogni anno di riferimento (di seguito i "Compensi Maturati") e unicamente per la durata dell'accordo non potrà in nessun caso essere inferiore agli importi di seguito specificati a euro 1.250,00 lordi annui per FTE da distribuire su 12 mesi:

- ✓ € 1.500 lordi per l'anno 2008;
- ✓ € 1.563 lordi per l'anno 2009;
- ✓ € 1.625 lordi per l'anno 2010.

[Handwritten signature]

6. Modalità di erogazione

Le Provvigioni di cui al punto 2, le Superprovvigioni di cui al punto 3 e le Sovraprovvigioni di cui al punto 4 saranno liquidate unitamente alla retribuzione del mese successivo a quello in cui il contratto assicurativo sia stato perfezionato. Laddove il compenso maturato risultasse inferiore al Minimo Garantito, di cui al punto 5, la Compagnia erogherà a titolo di acconto l'idoneo importo per il raggiungimento della somma mensile minima. In caso di conguaglio l'importo eccedente sarà trattenuto in un'unica soluzione nel mese di Febbraio successivo all'anno di competenza.

Resta inteso che gli importi relativi a Sovraprovvigioni e Minimo Garantito per gli Attaccanti; Provvigioni, Sovraprovvigioni e Minimo Garantito per i Difensori, saranno riproporzionati in funzione del proprio orario di lavoro. Per gli Aventi Diritto, il cui rapporto di lavoro si instauri o si risolva nel Mese di Riferimento, la Sovraprovvigione e il Minimo Garantito dovuti saranno erogati pro rata per le giornate lavorate.

7. Disciplina speciale per gli Operatori rientranti nel campo d'applicazione dell'accordo sindacale del 17 ottobre 2002

Le Parti confermano quanto concordato nell'accordo sui Compensi Provvigionali del 13/01/05: agli Operatori che hanno sinora beneficiato dei compensi provvigionali (convenzionalmente definiti "Interim Bonus") appartenenti alle aree Attaccanti, Difensori e Rinnovi di cui all'accordo sindacale del 17 ottobre 2002 continueranno ad essere riconosciuti tali compensi fatto salvo il caso in cui il suddetto personale, solo su base volontaria, chieda di aderire allo schema provvigionale del presente accordo. Resta inteso che, in caso di cambio di mansione e/o di inquadramento contrattuale che comporti il passaggio dalla Parte Terza ad altre Parti del CCNL ANIA, cadrà il diritto a percepire l'Interim Bonus.

8. Superminimi

8.1 Le Parti confermano quanto concordato nell'accordo sui Compensi Provvigionali del 13/01/05: come condizione di miglior favore, Direct Line riconosce agli Operatori a cui è attualmente erogato un superminimo di ammontare pari a euro 4.648,00 lordi annui e pari a euro 3.727,00 lordi annui (dipendenti ex Royal), la non assorbibilità di tale importo a fronte di eventuali aumenti salariali

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Giulio Messina

Roberto Yonon

Maurizio Libero

Luigi Giulitti

Maurizio...

Daniela...

fissati dalla contrattazione collettiva, salvo il caso in cui ci sia un cambio di mansione e/o di inquadramento contrattuale che comporti il passaggio dalla Parte Terza Sezione seconda ad altre Parti del CCNL ANIA inclusa la Sezione Prima.

10. Decorrenza e durata


I nuovi importi e percentuali di cui sopra saranno applicati dal 1 Giugno 2008.

La durata, con riferimento all'Accordo avrà decorrenza dal 1 Gennaio 2008 e scadenza il 31 dicembre 2010; il presente Accordo verrà rinnovato alla sua scadenza, salvo disdetta di una delle Parti con un preavviso di 3 mesi.

11. Arretrati 2008

Le Parti concordano che per i periodi precedenti:


sarà erogato un importo pari al 20% dei compensi provvigionali totali percepiti dal singolo dipendente destinatario dell'accordo provvigionale per il periodo di competenza Gennaio - Maggio 2008, nel mese di Luglio 2008.




12. Previsioni finali

In caso di riorganizzazione aziendale che dovesse incidere sul meccanismo provvigionale, le parti si incontreranno per individuare le soluzioni che garantiscano la continuità e l'equivalenza degli importi previsti.

Giulia Messine
Roberto Antonucci
Anna Maria Giusti
Francesco Milano
Petrone Neri



Massimo Zaverio Com
David Di
Flavio Sala
D'Agostini
SB



Roberto Antonucci

Anna Reina

Bellini

CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE DIRECT LINE INSURANCE S.p.A.

Allegato N°6: Dichiarazione dell'Azienda in tema di lavoro straordinario.

La Compagnia si adopererà a contenere le ore di lavoro straordinario rispetto alla situazione attuale.

Allegato N°7: Dichiarazione delle OO.SS.

Le OO.SS ribadiscono la loro contrarietà all'utilizzo di lavoratori precari e/o con contratti atipici, ritenendo come valore inalienabile per tutti la garanzia di un posto di lavoro a tempo indeterminato e a condizioni dignitose.

Pertanto, se l'organico dovesse risultare insufficiente a causa di un aumento dei carichi di lavoro le OO.SS stesse chiederanno alla Compagnia un incontro finalizzato a studiare un piano complessivo di assunzione di nuove risorse.

Le OO.SS inoltre invitano a non ricorrere a società esterne per le attività di "overflow".

*Giulia Messine
Roberta Pavoni
Saveria Siculiti
Gabriele Lubo
Petra de Pini*



*David Di
Maurizio Lora
Giovanni
D'Alagni
M*

PROV. MILANO